



Commissione giuridica

2018/0112(COD)

26.11.2018

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online
(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Relatore per parere (*): Francis Zammit Dimech

(*). Procedura con le commissioni associate – Articolo 54 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (il regolamento "P2B") è stata elaborata come risposta diretta agli inviti formulati dal Parlamento nella sua risoluzione del 15 giugno 2017 sulle piattaforme online e il mercato unico digitale¹.

Nel suo parere allegato a tale relazione, la commissione giuridica aveva chiesto un quadro normativo appropriato e proporzionato che garantisse la responsabilità, la correttezza, la fiducia e la trasparenza dei processi delle piattaforme al fine di evitare discriminazioni e arbitrarietà nei confronti dei partner commerciali anche per quanto riguarda l'accesso ai servizi, l'adeguatezza e l'equità del processo di referenziazione, i risultati di ricerca o il funzionamento delle pertinenti interfacce per programmi applicativi, sulla base dei principi di interoperabilità e di conformità applicabili alle piattaforme.

Il relatore accoglie con favore la proposta di un regolamento P2B come primo tentativo da parte di un legislatore di disciplinare questo settore e propone di rendere questo strumento più equilibrato sotto taluni aspetti.

Per quanto riguarda la trasparenza in materia di posizionamento, il relatore ritiene che sia necessario trovare un equilibrio rispetto alle norme sulla concorrenza. Dovrebbero quindi essere necessarie piattaforme per divulgare i principi alla base dei parametri che determinano il posizionamento, ma non gli algoritmi stessi, che dovrebbero essere considerati segreti commerciali.

Analogamente, è molto importante distinguere tra una transazione e l'avvio di una transazione. Una semplice ricerca di un prodotto o di un servizio su un motore di ricerca non dovrebbe essere considerata l'avvio di una transazione, bensì semplicemente una richiesta di informazioni che potrebbe portare all'avvio di una transazione.

Sebbene il relatore accolga con favore l'obbligo per i servizi di intermediazione online di adottare misure correttive istituendo meccanismi di ricorso interno, la mediazione non dovrebbe costituire un passaggio obbligatorio prima che un utente commerciale possa ricorrere alle procedure giudiziarie.

Il relatore ritiene che questo strumento mirato rappresenti un primo passo positivo verso la regolamentazione di tale settore, tuttavia bisogna ricordare che molti altri aspetti dovranno essere regolamentati in futuro. È pertanto importante prevedere un processo di riesame approfondito già nell'ambito di questo strumento.

¹ P8_TA(2017)0272.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) I servizi di intermediazione online, che possono contribuire a migliorare il benessere dei consumatori e sono sempre più utilizzati nei settori sia privato che pubblico, sono elementi determinanti per l'imprenditorialità, il commercio e l'innovazione. Offrono accesso a nuovi mercati e opportunità commerciali permettendo alle imprese di esplorare i vantaggi del mercato interno. Inoltre, permettono ai consumatori dell'Unione di sfruttare tali vantaggi, in particolare grazie alla maggiore possibilità di scelta di prodotti e servizi *offerti* online.

Emendamento

(1) I servizi di intermediazione online, che possono contribuire a migliorare il ***commercio digitale, in particolare il*** benessere dei consumatori e sono sempre più utilizzati nei settori sia privato che pubblico, sono elementi determinanti per l'imprenditorialità, il commercio e l'innovazione. Offrono accesso a nuovi mercati e opportunità commerciali permettendo alle imprese di esplorare i vantaggi del mercato interno. Inoltre, permettono ai consumatori dell'Unione di sfruttare tali vantaggi, in particolare grazie alla maggiore possibilità di scelta di prodotti e servizi ***e all'offerta di prezzi competitivi*** online.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) I servizi di intermediazione online possono essere cruciali per il successo commerciale delle imprese che utilizzano tali servizi per raggiungere i consumatori. L'incremento delle intermediazioni delle

Emendamento

(2) I servizi di intermediazione online possono essere cruciali per il successo commerciale delle imprese che utilizzano tali servizi per raggiungere i consumatori. L'incremento delle intermediazioni delle

transazioni attraverso i servizi di intermediazione online, alimentati da forti effetti indiretti di rete basati su dati, conduce a un aumento della dipendenza da tali servizi degli utenti commerciali, comprese le microimprese, piccole e medie imprese, per raggiungere i consumatori. Dato l'aumento della dipendenza, i fornitori di tali servizi spesso hanno un potere contrattuale superiore, che consente loro effettivamente di agire unilateralmente in un modo che può essere iniquo e quindi dannoso per gli interessi legittimi dei loro utenti commerciali e, indirettamente, anche dei consumatori dell'Unione.

transazioni attraverso i servizi di intermediazione online, alimentati da forti effetti indiretti di rete basati su dati, conduce a un aumento della dipendenza da tali servizi degli utenti commerciali, comprese le microimprese, piccole e medie imprese, per raggiungere i consumatori. Dato l'aumento della dipendenza, i fornitori di tali servizi spesso hanno un potere contrattuale superiore, che consente loro effettivamente di agire unilateralmente in un modo che può essere iniquo e quindi dannoso per gli interessi legittimi dei loro utenti commerciali e, indirettamente, anche dei consumatori dell'Unione. ***Pertanto, è opportuno evitare che i servizi di intermediazione online acquisiscano una posizione di mercato dominante e compromettano la concorrenza sfruttando il potere degli effetti di rete. Si dovrebbe inoltre evitare che, classificando i lavoratori come appaltatori indipendenti, le piattaforme possano eludere gli obblighi previsti dal diritto del lavoro.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) I servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online, come pure le transazioni **commerciali** agevolate da tali servizi, hanno un potenziale transfrontaliero intrinseco e, nell'economia attuale, sono particolarmente importanti per il corretto funzionamento del mercato interno dell'Unione. Le pratiche commerciali potenzialmente sleali e dannose di alcuni fornitori di tali servizi nei confronti degli utenti commerciali e degli utenti titolari di siti web aziendali ostacolano la piena realizzazione di tale potenziale e influiscono negativamente sul corretto funzionamento del mercato interno. La piena realizzazione di tale

Emendamento

(5) I servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online, come pure le transazioni agevolate da tali servizi, hanno un potenziale transfrontaliero intrinseco e, nell'economia attuale, sono particolarmente importanti per il corretto funzionamento del mercato interno dell'Unione. Le pratiche commerciali potenzialmente sleali e dannose di alcuni fornitori di tali servizi nei confronti degli utenti commerciali e degli utenti titolari di siti web aziendali ostacolano la piena realizzazione di tale potenziale e influiscono negativamente sul corretto funzionamento del mercato interno. La piena realizzazione di tale potenziale è inoltre ostacolata dalle

potenziale è inoltre ostacolata dalle legislazioni divergenti di alcuni Stati membri che prevedono un grado diverso di efficacia nel disciplinare tali servizi, mentre in altri Stati membri si sta ancora considerando l'adozione di simili legislazioni; tutto ciò influenza negativamente il corretto funzionamento del mercato interno.

legislazioni divergenti di alcuni Stati membri che prevedono un grado diverso di efficacia nel disciplinare tali servizi, mentre in altri Stati membri si sta ancora considerando l'adozione di simili legislazioni; tutto ciò influenza negativamente il corretto funzionamento del mercato interno.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Una serie uniforme e mirata di norme vincolanti dovrebbe essere pertanto fissata a livello dell'Unione per garantire un contesto commerciale online equo, prevedibile, sostenibile e sicuro nell'ambito del mercato interno assicurando, in particolare, che gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online possano beneficiare di un'adeguata trasparenza e di efficaci possibilità di ricorso in tutta l'Unione. Tali norme dovrebbero anche fornire ***un'adeguata*** trasparenza riguardo ***il*** posizionamento degli utenti titolari di siti web aziendali nei risultati di ricerca generati dai motori di ricerca online. Come pure dovrebbero essere tali da salvaguardare il notevole potenziale di innovazione dell'intera economia delle piattaforme online.

Emendamento

(6) Una serie uniforme e mirata di norme vincolanti dovrebbe essere pertanto fissata a livello dell'Unione per garantire un contesto commerciale online equo, prevedibile, sostenibile e sicuro nell'ambito del mercato interno assicurando, in particolare, che gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online possano beneficiare di un'adeguata trasparenza e di efficaci possibilità di ricorso in tutta l'Unione. Tali norme dovrebbero anche fornire ***adeguati incentivi per promuovere una condotta commerciale equa e proporzionata e la*** trasparenza, ***in particolare*** riguardo ***al*** posizionamento degli utenti titolari di siti web aziendali nei risultati di ricerca generati dai motori di ricerca online, ***inclusi i servizi di assistenza vocale***. Come pure dovrebbero essere tali da salvaguardare il notevole potenziale di innovazione dell'intera economia delle piattaforme online ***e consentire una sana concorrenza che assicuri ai consumatori una maggiore scelta***.

Motivazione

Una delle caratteristiche del mercato online è la rapida comparsa e scomparsa delle imprese a causa dell'influenza delle piattaforme che possono fungere da filtri. Tale ruolo dovrebbe essere ridotto quanto più possibile a un ruolo di intermediazione neutrale, a beneficio delle

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Poiché i servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online in genere hanno dimensione globale, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai fornitori di tali servizi indipendentemente dal fatto che siano stabiliti in uno Stato membro o fuori dall'Unione, purché siano soddisfatte due condizioni cumulative. In primo luogo, gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali dovrebbero essere stabiliti nell'Unione. In secondo luogo, gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali dovrebbero, attraverso la fornitura di tali servizi, offrire i loro prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione almeno per parte della transazione. Tali consumatori dovrebbero essere situati nell'Unione, ma non è necessario che il loro luogo di residenza si trovi nell'Unione né che abbiano la cittadinanza di uno degli Stati membri. Di conseguenza, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi se gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali non sono stabiliti nell'Unione o se, pur essendo stabiliti nell'Unione, utilizzano i servizi di intermediazione online o i motori di ricerca online per offrire prodotti o servizi esclusivamente a consumatori stabiliti al di fuori dell'Unione o a soggetti che non sono consumatori.

Emendamento

(7) Poiché i servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online in genere hanno dimensione globale, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai fornitori di tali servizi indipendentemente dal fatto che siano stabiliti in uno Stato membro o fuori dall'Unione, purché siano soddisfatte due condizioni cumulative. In primo luogo, gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali dovrebbero essere stabiliti nell'Unione. In secondo luogo, gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali dovrebbero, attraverso la fornitura di tali servizi, offrire i loro prodotti o servizi a consumatori ***o imprese*** situati nell'Unione almeno per parte della transazione. Tali consumatori dovrebbero essere situati nell'Unione, ma non è necessario che il loro luogo di residenza si trovi nell'Unione né che abbiano la cittadinanza di uno degli Stati membri. Di conseguenza, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi se gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali non sono stabiliti nell'Unione o se, pur essendo stabiliti nell'Unione, utilizzano i servizi di intermediazione online o i motori di ricerca online per offrire prodotti o servizi esclusivamente a consumatori stabiliti al di fuori dell'Unione o ***esclusivamente*** a soggetti che non sono consumatori.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Un'ampia gamma di relazioni commerciali fra impresa e consumatore è intermediata online da fornitori che effettuano servizi multilaterali, essenzialmente basati sullo stesso modello organizzativo e strategico che crea l'ecosistema . Al fine di cogliere i servizi pertinenti, i servizi di intermediazione online dovrebbero essere definiti in modo preciso e tecnologicamente neutrale. In particolare, i servizi dovrebbero consistere in servizi delle società dell'informazione caratterizzati **dall'obiettivo di facilitare l'avvio** di transazioni **dirette** tra utenti commerciali e consumatori, indipendentemente dal fatto che le transazioni siano sostanzialmente concluse **online**, sul portale online del fornitore dei servizi di intermediazione online in questione o su quello dell'utente commerciale **o offline**. I servizi dovrebbero inoltre essere forniti sulla base di una relazione contrattuale tra i fornitori **e** gli utenti commerciali **come pure tra** i fornitori **e i** consumatori. Tale relazione contrattuale dovrebbe essere considerata in essere qualora entrambe le parti interessate esprimano l'intenzione di essere vincolate in modo verificabile e inequivocabile, senza che sia necessariamente richiesto un esplicito accordo scritto.

Emendamento

(8) Un'ampia gamma di relazioni commerciali fra impresa e consumatore è intermediata online da fornitori che effettuano servizi multilaterali, essenzialmente basati sullo stesso modello organizzativo e strategico che crea l'ecosistema . Al fine di cogliere i servizi pertinenti, i servizi di intermediazione online dovrebbero essere definiti in modo preciso e tecnologicamente neutrale. In particolare, i servizi dovrebbero consistere in servizi delle società dell'informazione caratterizzati **dal fatto che essi avviano** di transazioni tra utenti commerciali e consumatori, indipendentemente dal fatto che le transazioni siano sostanzialmente concluse sul portale online del fornitore dei servizi di intermediazione online in questione o su quello dell'utente commerciale. I servizi dovrebbero inoltre essere forniti sulla base di una relazione contrattuale tra i fornitori **di servizi di intermediazione online o tra** gli utenti commerciali **e i consumatori dove** i fornitori **agiscono da intermediari nei confronti dei** consumatori. Tale relazione contrattuale dovrebbe essere considerata in essere qualora entrambe le parti interessate esprimano l'intenzione di essere vincolate in modo verificabile e inequivocabile, senza che sia necessariamente richiesto un esplicito accordo scritto. **Lo scopo del presente regolamento è quello di stabilire disposizioni relative ai servizi della società dell'informazione che, in aggiunta ai requisiti di cui sopra, svolgono una funzione di "intermediazione" in un mercato online. La semplice presenza di pubblicità su una pagina web non dovrebbe di per sé implicare che la pagina web rientri nel campo di applicazione del presente regolamento.**

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per ragioni di coerenza, la definizione di motore di ricerca online utilizzata nel presente regolamento dovrebbe essere allineata alla definizione utilizzata nella direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento e del Consiglio²¹.

²¹ Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

Emendamento

(11) Per ragioni di coerenza, la definizione di motore di ricerca online utilizzata nel presente regolamento dovrebbe essere allineata alla definizione utilizzata nella direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento e del Consiglio²¹. ***Tuttavia, viene chiarito che tale definizione riguarda la ricerca vocale nonché i motori di ricerca online che restituiscono direttamente le informazioni relative al contenuto richiesto. Il presente regolamento non si applica alle funzionalità di ricerca che non comprendono, almeno in linea di principio, tutti i siti web, come ad esempio le funzioni di ricerca all'interno di un servizio di intermediazione online o che costituiscono una funzione di un software di un sistema operativo.***

²¹ Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Allo scopo di proteggere in modo efficace gli utenti commerciali ove necessario, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ***quando i termini e le***

Emendamento

(12) Allo scopo di proteggere in modo efficace gli utenti commerciali ove necessario, il presente regolamento dovrebbe applicarsi indipendentemente dal

condizioni di una relazione contrattuale, indipendentemente dal loro titolo o dalla loro forma, non sono negoziati individualmente dalle parti. Il fatto che i termini e le condizioni siano o meno stati negoziati individualmente dovrebbe essere determinato in base a una valutazione complessiva, per la quale il fatto che alcune disposizioni possono essere state negoziate individualmente non è di per sé decisivo.

fatto che il fornitore di un servizio di intermediazione online e un utente commerciale siano o meno parti di un accordo che essi hanno negoziato individualmente.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per assicurare che i termini e le condizioni generali di una relazione contrattuale consentano agli utenti commerciali di determinare le condizioni commerciali per l'utilizzo, la cessazione e la sospensione dei servizi di intermediazioni online, e di ottenere la prevedibilità riguardo alla loro relazione commerciale, tali termini e condizioni dovrebbero essere redatti in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità che sia facilmente comprensibile da un utente commerciale medio. **I** termini e le condizioni non si dovrebbero considerare redatti in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità quando sono vaghi, non specifici o non dettagliati su questioni commerciali importanti e quindi che non danno agli utenti commerciali un ragionevole grado di prevedibilità sugli aspetti più importanti della relazione contrattuale.

Emendamento

(13) Per assicurare che i termini e le condizioni generali di una relazione contrattuale consentano agli utenti commerciali di determinare le condizioni commerciali per l'utilizzo, la cessazione e la sospensione dei servizi di intermediazioni online, e di ottenere la prevedibilità riguardo alla loro relazione commerciale, tali termini e condizioni dovrebbero essere redatti in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità che sia facilmente comprensibile da un utente commerciale medio. Termini e le condizioni non si dovrebbero considerare redatti in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità quando sono vaghi, non specifici o non dettagliati su questioni commerciali importanti **o quando consentono un potere decisionale sproporzionato della parte dominante** e quindi che non danno agli utenti commerciali un ragionevole grado di prevedibilità sugli aspetti più importanti della relazione contrattuale, **come ad esempio l'enunciazione di ragioni per la sospensione o la cessazione della fornitura dei servizi agli utenti commerciali.**

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) La garanzia della trasparenza dei termini e delle condizioni generali può esser essenziale per promuovere relazioni commerciali sostenibili e per prevenire comportamenti sleali a detrimento degli utenti commerciali. I fornitori di servizi di intermediazione online dovrebbero pertanto anche assicurare che i termini e le condizioni siano facilmente reperibili a tutti i livelli della relazione contrattuale, anche dagli utenti commerciali potenziali nella fase precontrattuale, e che qualsiasi modifica a tali termini e condizioni sia notificata agli utenti commerciali entro un termine di preavviso stabilito che sia ragionevole e proporzionato alla luce delle specifiche circostanze e che sia almeno di 15 giorni. Tale termine di preavviso non dovrebbe applicarsi quando, e nella misura in cui, l'utente commerciale in questione vi rinunci in modo esplicito o quando, e nella misura in cui, la necessità di attuare immediatamente la modifica, senza rispettare i suddetti termini, derivi da un obbligo legale a cui il fornitore del servizio è soggetto in forza della legislazione nazionale o dell'Unione.

Emendamento

(14) La garanzia della trasparenza dei termini e delle condizioni generali può esser essenziale per promuovere relazioni commerciali sostenibili e per prevenire comportamenti sleali a detrimento degli utenti commerciali. I fornitori di servizi di intermediazione online dovrebbero pertanto anche assicurare che i termini e le condizioni siano facilmente reperibili a tutti i livelli della relazione contrattuale, anche dagli utenti commerciali potenziali nella fase precontrattuale, e che qualsiasi modifica a tali termini e condizioni sia notificata agli utenti commerciali entro un termine di preavviso stabilito che sia ragionevole e proporzionato alla luce delle specifiche circostanze e che sia almeno di 15 giorni. ***In deroga a ciò e fatta salva la chiarezza dei termini e delle condizioni,*** tale termine di preavviso non dovrebbe applicarsi quando, e nella misura in cui, l'utente commerciale in questione vi rinunci in modo esplicito o quando, e nella misura in cui, la necessità di attuare immediatamente la modifica, senza rispettare i suddetti termini, derivi da un obbligo legale a cui il fornitore del servizio è soggetto in forza della legislazione nazionale o dell'Unione.

Motivazione

Sebbene sia necessario un certo grado di flessibilità nel trattamento delle pratiche commerciali che potrebbero danneggiare i consumatori, la chiarezza circa gli obblighi e le misure rappresenta un primo passo per prevenire tali pratiche.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Allo scopo di proteggere in modo efficace gli utenti commerciali ove necessario, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ***quando i termini e le condizioni di una relazione contrattuale, indipendentemente dal loro titolo o dalla loro forma, non sono negoziati individualmente dalle parti. Il fatto che i termini e le condizioni siano o meno stati negoziati individualmente dovrebbe essere determinato in base a una valutazione complessiva, per la quale il fatto che alcune disposizioni possono essere state negoziate individualmente non è di per sé decisivo.***

Emendamento

(12) Allo scopo di proteggere in modo efficace gli utenti commerciali ove necessario, il presente regolamento dovrebbe applicarsi indipendentemente dal ***fatto che il fornitore di un servizio di intermediazione online e un utente commerciale siano o meno parti di un accordo che essi hanno negoziato individualmente.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) I fornitori di servizi di intermediazione possono modificare i loro termini e le loro condizioni in risposta a pratiche che possono arrecare un danno immediato ai consumatori. Tali pratiche dannose possono includere la frodi, lo spam, problemi relativi alla sicurezza, il phishing, l'utilizzo improprio dei dati o della posizione finanziaria del consumatore, etc. Data la diversità degli intermediari e i contenuti che gli utenti commerciali distribuiscono mediante tali figure, tali pratiche dannose non possono essere sempre previste in termini specifici dal fornitore di servizi di intermediazione. In tali casi, i fornitori di servizi di intermediazione sono esentati dall'obbligo

di preavviso di 10 giorni per l'applicazione dei nuovi termini e delle nuove condizioni.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Allo scopo di proteggere gli utenti commerciali un tribunale competente dovrebbe avere la possibilità di stabilire che i termini e le condizioni non conformi non sono vincolanti per l'utente commerciale interessato, con effetti ex nunc. Qualsiasi conclusione in tal senso da parte di un tribunale dovrebbe tuttavia interessare solo le specifiche disposizioni dei termini e delle condizioni non conformi. Le disposizioni rimanenti dovrebbero restare valide e applicabili, nella misura in cui possono essere dissociate da quelle non conformi. Modifiche improvvise ai termini e alle condizioni esistenti possono perturbare in modo significativo le operazioni dell'utente commerciale. Al fine di limitare tali effetti negativi sugli utenti commerciali, e per scoraggiare tale comportamento, le modifiche effettuate in violazione dell'obbligo di fornire un preavviso stabilito **andrebbero** pertanto **considerate nulle o prive di effetto, cioè, come se non fossero mai esistite con effetti erga omnes ed ex tunc.**

Emendamento

(15) Allo scopo di proteggere gli utenti commerciali un tribunale competente dovrebbe avere la possibilità di stabilire che i termini e le condizioni non conformi non sono vincolanti per l'utente commerciale interessato, con effetti ex nunc. Qualsiasi conclusione in tal senso da parte di un tribunale dovrebbe tuttavia interessare solo le specifiche disposizioni dei termini e delle condizioni non conformi. Le disposizioni rimanenti dovrebbero restare valide e applicabili, nella misura in cui possono essere dissociate da quelle non conformi. Modifiche improvvise ai termini e alle condizioni esistenti possono perturbare in modo significativo le operazioni dell'utente commerciale. Al fine di limitare tali effetti negativi sugli utenti commerciali, e per scoraggiare tale comportamento, le modifiche effettuate in violazione dell'obbligo di fornire un preavviso stabilito **dovrebbero** pertanto **entrare in vigore soltanto al termine del periodo di preavviso legale e le parti inadempienti dovrebbero essere ritenute responsabili di eventuali danni.**

Motivazione

La normale sanzione per azioni adottate senza fornire l'opportuno preavviso è la sospensione del termine per l'applicazione delle stesse fino a quando non sono rispettati i requisiti normativi. L'annullamento del contenuto delle modifiche delle condizioni di servizio sulla base dei termini di preavviso non è una misura che tiene conto del merito di tali modifiche e appare pertanto sproporzionata.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Un fornitore di servizi di intermediazione online può avere motivazioni legittime per decidere di sospendere o cessare la fornitura dei suoi servizi, in tutto o in parte, a un determinato utente commerciale, anche rimuovendo dalla piattaforma singoli prodotti o servizi di un determinato utente commerciale o eliminando di fatto i risultati della ricerca. **Considerato tuttavia** che tali decisioni possono influire notevolmente sugli interessi dell'utente commerciale interessato, quest'ultimo dovrebbe essere opportunamente informato delle relative motivazioni. L'esposizione delle motivazioni dovrebbe permettere agli utenti commerciali di accertare se vi siano margini per contestare la decisione e, di conseguenza, aumentare le loro possibilità di un efficace ricorso ove necessario. Richiedere l'esposizione delle motivazioni dovrebbe inoltre contribuire a prevenire o rimediare qualsiasi involontaria rimozione di contenuti online forniti dagli utenti commerciali che il fornitore erroneamente considera illegali, in linea con la raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione²². L'esposizione delle motivazioni dovrebbe identificare la ragione o le ragioni oggettive della decisione, in base alle indicazioni enunciate in precedenza dal fornitore nei termini e nelle condizioni, e fare riferimento in modo proporzionato alle relative circostanze che hanno condotto a tale decisione.

Emendamento

(16) Un fornitore di servizi di intermediazione online può avere motivazioni legittime per decidere di **applicare restrizioni o sanzioni agli utenti commerciali**, sospendere o cessare la fornitura dei suoi servizi, in tutto o in parte, a un determinato utente commerciale, anche rimuovendo dalla piattaforma singoli prodotti o servizi di un determinato utente commerciale o eliminando di fatto i risultati della ricerca. **Ciò potrebbe includere la violazione dei termini e delle condizioni, nonché la violazione dell'utente commerciale che potrebbe arrecare danno al consumatore o alle piattaforme (a titolo di esempio, problemi di sicurezza, frode, phishing, contenuti illegali e nocivi).** Considerato che tali decisioni possono influire notevolmente sugli interessi dell'utente commerciale interessato, **come pure sull'esercizio dei diritti fondamentali di cui godono gli utenti commerciali, come la libertà d'impresa e la libertà di espressione**, quest'ultimo dovrebbe essere opportunamente informato delle relative motivazioni. L'esposizione delle motivazioni dovrebbe permettere agli utenti commerciali di accertare se vi siano margini per contestare la decisione e, di conseguenza, aumentare le loro possibilità di un efficace ricorso ove necessario. Richiedere l'esposizione delle motivazioni dovrebbe inoltre contribuire a prevenire o rimediare qualsiasi involontaria rimozione di contenuti online forniti dagli utenti commerciali che il fornitore erroneamente considera illegali, in linea con la raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione²². **In alcuni casi, la decisione del fornitore di servizi di intermediazione online si basa su**

segnalazioni effettuate da terzi. Tali segnalazioni possono essere usate impropriamente dai concorrenti. La raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione dispone che le segnalazioni debbano essere adeguatamente motivate e sufficientemente precise da consentire al prestatore di servizi di hosting interessato di prendere una decisione coscienziosa e informata riguardo ai contenuti cui si riferisce la segnalazione. I fornitori dei servizi di intermediazione online dovrebbero pertanto essere tenuti a trasmettere il contenuto della segnalazione all'utente commerciale nei casi in cui la decisione di sospendere o cessare la fornitura dei servizi faccio seguito a una segnalazione da parte di un terzo, affinché l'utente commerciale possa agevolmente confutare segnalazioni palesemente ingiuste. L'esposizione delle motivazioni dovrebbe identificare la ragione o le ragioni oggettive della decisione, in base alle indicazioni enunciate in precedenza dal fornitore nei termini e nelle condizioni, e fare riferimento in modo proporzionato alle relative circostanze che hanno condotto a tale decisione. Ove possibile, dovrebbe essere introdotto un sistema proporzionato e graduale, che preveda tra l'altro il previo e tempestivo invio di una comunicazione prima che siano adottate misure che determineranno l'interruzione dell'accesso dell'impresa ai suoi clienti.

²² Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, dell'1 marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online (GU L 63, del 6.2.2018, pag. 50).

²² Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, dell'1 marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online (GU L 63, del 6.2.2018, pag. 50).

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

(16 bis) Visto che i fornitori di servizi di intermediazione online spesso utilizzano canali di distribuzione aggiuntivi o programmi affiliati, dovrebbe essere garantita la trasparenza nei confronti degli utenti commerciali a tale riguardo. Tutti gli utenti commerciali dovrebbero avere il diritto di apportare adeguamenti ai canali su cui sono commercializzate le loro offerte.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Il posizionamento dei prodotti e dei servizi da parte del fornitore dei servizi di intermediazione online ha un impatto importante sulla scelta del consumatore e, di conseguenza, sul successo commerciale degli utenti commerciali che offrono tali prodotti e servizi ai consumatori. I fornitori dei servizi di intermediazione online dovrebbero pertanto delineare preventivamente i principali parametri che determinano il posizionamento, al fine di migliorare la prevedibilità per gli utenti commerciali, per consentire loro di comprendere meglio il funzionamento del meccanismo di posizionamento e di confrontare le pratiche di posizionamento dei vari fornitori. La nozione di parametro principale dovrebbe intendersi riferita a qualunque criterio generale, **processo, segnale specifico integrato negli algoritmi o ogni altro meccanismo di aggiustamento o di retrocessione** utilizzato in connessione con il posizionamento. La descrizione dei parametri principali che determinano il posizionamento dovrebbe includere anche la spiegazione di un'eventuale possibilità per gli utenti commerciali di influenzare

Emendamento

(17) Il posizionamento dei prodotti e dei servizi da parte del fornitore dei servizi di intermediazione online ha un impatto importante **in termini di competitività nell'economia digitale, ma anche** sulla scelta del consumatore e, di conseguenza, sul successo commerciale degli utenti commerciali che offrono tali prodotti e servizi ai consumatori. I fornitori dei servizi di intermediazione online dovrebbero pertanto delineare preventivamente i principali parametri che determinano il posizionamento, al fine di migliorare la prevedibilità per gli utenti commerciali, per consentire loro di comprendere meglio il funzionamento del meccanismo di posizionamento e di confrontare le pratiche di posizionamento dei vari fornitori. La nozione di parametro principale dovrebbe intendersi riferita a qualunque criterio generale utilizzato in connessione con il posizionamento. La descrizione dei parametri principali che determinano il posizionamento dovrebbe includere anche la spiegazione di un'eventuale possibilità per gli utenti commerciali di influenzare attivamente il

attivamente il posizionamento a fronte di un corrispettivo, come pure i relativi effetti. Tale descrizione dovrebbe fornire agli utenti commerciali un'adeguata comprensione di come il meccanismo di posizionamento tiene conto delle caratteristiche dell'effettiva offerta di prodotti o servizi da parte dell'utente commerciale, e la loro rilevanza per i consumatori degli specifici servizi di intermediazione online.

posizionamento a fronte di un corrispettivo, come pure i relativi effetti. Tale descrizione dovrebbe fornire agli utenti commerciali un'adeguata comprensione di come il meccanismo di posizionamento tiene conto delle caratteristiche dell'effettiva offerta di prodotti o servizi da parte dell'utente commerciale, e la loro rilevanza per i consumatori degli specifici servizi di intermediazione online.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) In modo analogo, il posizionamento dei siti web da parte dei fornitori dei motori di ricerca online, soprattutto di quei siti web mediante i quali le imprese offrono i loro prodotti e servizi ai consumatori, ha un impatto notevole sulla scelta del consumatore e sul successo commerciale degli utenti titolari di siti web aziendali. I fornitori di motori di ricerca online dovrebbero pertanto fornire una descrizione dei principali parametri che determinano il posizionamento di tutti i siti web indicizzati, compresi quelli degli utenti titolari di siti web aziendali come pure degli altri siti web. Oltre alle caratteristiche dei prodotti e dei servizi e la loro rilevanza per i consumatori, nel caso dei motori di ricerca online, questa descrizione dovrebbe anche consentire agli utenti titolari di siti web aziendali di ottenere una sufficiente comprensione in merito a all'effettiva considerazione, delle modalità e della misura di tale considerazione, di determinate caratteristiche grafiche del sito web utilizzato dagli utenti titolari di siti web aziendali, per esempio la loro ottimizzazione per la visualizzazione sui dispositivi di telecomunicazione mobile. In

Emendamento

(18) In modo analogo, il posizionamento dei siti web da parte dei fornitori dei motori di ricerca online, soprattutto di quei siti web mediante i quali le imprese offrono i loro prodotti e servizi ai consumatori, ha un impatto notevole sulla scelta del consumatore e sul successo commerciale degli utenti titolari di siti web aziendali. I fornitori di motori di ricerca online dovrebbero pertanto fornire una descrizione dei principali parametri che determinano il posizionamento di tutti i siti web indicizzati, compresi quelli degli utenti titolari di siti web aziendali come pure degli altri siti web. Oltre alle caratteristiche dei prodotti e dei servizi e la loro rilevanza per i consumatori, nel caso dei motori di ricerca online, questa descrizione dovrebbe anche consentire agli utenti titolari di siti web aziendali di ottenere una sufficiente comprensione in merito a all'effettiva considerazione, delle modalità e della misura di tale considerazione, di determinate caratteristiche grafiche del sito web utilizzato dagli utenti titolari di siti web aziendali, per esempio la loro ottimizzazione per la visualizzazione sui dispositivi di telecomunicazione mobile. In

mancanza di una relazione contrattuale tra i fornitori di motori di ricerca online e gli utenti titolari di siti web aziendali, tale descrizione dovrebbe essere a disposizione del pubblico in una posizione evidente e facilmente accessibile sul motore di ricerca pertinente. Per assicurare la prevedibilità per gli utenti titolari di siti web aziendali, la descrizione dovrebbe anche essere tenuta aggiornata, e qualsiasi modifica ai parametri principali dovrebbe essere resa facilmente identificabile. Sebbene, **come definito nella** direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio²³, **ai fornitori sia richiesto di non divulgare i segreti commerciali in nessuna circostanza**, nel conformarsi a questo requisito di divulgazione dei principali parametri di posizionamento, la descrizione data dovrebbe perlomeno essere basata sui dati effettivi della rilevanza dei parametri di posizionamento utilizzati.

²³Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 19

mancanza di una relazione contrattuale tra i fornitori di motori di ricerca online e gli utenti titolari di siti web aziendali, tale descrizione dovrebbe essere a disposizione del pubblico in una posizione evidente e facilmente accessibile sul motore di ricerca pertinente. Per assicurare la prevedibilità per gli utenti titolari di siti web aziendali, la descrizione dovrebbe anche essere tenuta aggiornata, e qualsiasi modifica ai parametri principali dovrebbe essere resa facilmente identificabile. Sebbene ***l'obbligo di divulgare i parametri per il posizionamento non dovrebbe pregiudicare la*** direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio²³ ***pur tenendo conto delle disposizioni sull'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione leciti***, nel conformarsi a questo requisito di divulgazione dei principali parametri di posizionamento la descrizione data dovrebbe perlomeno essere basata sui dati effettivi della rilevanza dei parametri di posizionamento utilizzati. ***Onde evitare dubbi, qualsiasi obbligo dei motori di ricerca online di garantire che la descrizione dei parametri principali che determinano il posizionamento sia tenuta aggiornata non dovrebbe richiedere ai motori di ricerca online di rivelare segreti commerciali ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943.***

²³ Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

(19) Quando è lo stesso fornitore di servizi di intermediazione online a offrire determinati prodotti o servizi ai consumatori attraverso i suoi stessi servizi di intermediazione online, o mediante un utente commerciale che controlla, tale fornitore potrebbe entrare in concorrenza diretta con altri utenti commerciali dei suoi servizi di intermediazione online che non sono da lui controllati. In tale situazione, in particolare, è importante che il fornitore dei servizi di intermediazione online agisca in maniera trasparente e fornisca una descrizione di eventuali trattamenti differenziati, attraverso mezzi legali, commerciali o tecnici, che possa applicare ai prodotti o servizi che offre direttamente rispetto a quelli offerti dagli utenti commerciali. Per assicurare la proporzionalità, tale obbligo dovrebbe applicarsi a livello della totalità dei servizi di intermediazione online, e non a livello dei singoli prodotti o servizi offerti mediante tali servizi.

(19) Quando è lo stesso fornitore di servizi di intermediazione online a offrire determinati prodotti o servizi ai consumatori attraverso i suoi stessi servizi di intermediazione online, o mediante un utente commerciale che controlla, tale fornitore potrebbe entrare in concorrenza diretta con altri utenti commerciali dei suoi servizi di intermediazione online che non sono da lui controllati. In tale situazione, in particolare, è importante che il fornitore dei servizi di intermediazione online agisca in maniera trasparente e fornisca una descrizione di eventuali trattamenti differenziati, attraverso mezzi legali, commerciali o tecnici, ***ad esempio impostazioni predefinite***, che possa applicare ai prodotti o servizi che offre direttamente rispetto a quelli offerti dagli utenti commerciali. Per assicurare la proporzionalità, tale obbligo dovrebbe applicarsi a livello della totalità dei servizi di intermediazione online, e non a livello dei singoli prodotti o servizi offerti mediante tali servizi. ***Inoltre, i consumatori si affidano spesso a servizi configurati per impostazioni predefinite senza essere informati su prodotti e servizi concorrenti e potrebbero incontrare ostacoli tecnici o economici se vogliono scegliere un servizio concorrente. I fornitori di servizi di intermediazione online non dovrebbero pertanto essere autorizzati a fornire un prodotto o servizio sotto il loro controllo diretto o indiretto come opzione predefinita senza prima dare al consumatore la possibilità di scegliere tra diverse opzioni concorrenti disponibili quando utilizzano il servizio di intermediazione online per la prima volta. Il consumatore non dovrebbe essere obbligato a scegliere un'opzione predefinita. Si dovrebbe ritenere che i prodotti o servizi di un fornitore di servizi di intermediazione online siano in concorrenza con quelli dei suoi utenti commerciali se il prodotto o servizio può***

essere considerato intercambiabile o sostituibile dai consumatori che utilizzano il servizio di intermediazione online.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) È altrettanto importante che i fornitori di servizi di intermediazione online non adottino pratiche commerciali sleali (comprese condotte commerciali o clausole contrattuali inique) con conseguenze sostanzialmente dannose per la concorrenza o la scelta dei consumatori. Al fine di determinare se una pratica commerciale sia sleale, è opportuno tenere conto del potere contrattuale relativo dell'intermediario online e dell'utente commerciale, oltre che di altri eventuali fattori pertinenti.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 ter) Ai fini del presente regolamento, i servizi di un fornitore competono con i servizi dei suoi altri utenti commerciali, se tale servizio è considerato intercambiabile o sostituibile dai consumatori del servizio di intermediazione online, anche per motivi di caratteristiche, prezzi, o utilizzi previsti dei servizi.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

PE628.386v02-00

20/65

AD\1169725IT.docx

Considerando 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 quater) In alcuni casi, l'asimmetria di potere contrattuale tra i servizi di intermediazione online e altri utenti commerciali comporta un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti nel contratto applicabile, danneggiando l'utente commerciale. In tali casi, il fornitore di servizi di intermediazione online dovrebbe applicare un trattamento equo all'utente commerciale, in maniera tale da non limitare sostanzialmente la capacità e la libertà degli altri utenti commerciali di svolgere l'attività economica. Date le elevate probabilità di danneggiare i consumatori, riducendo la scelta a loro disposizione, aumentando i costi a loro carico e celando loro informazioni essenziali, insite in situazioni in cui un fornitore di servizi di intermediazione online è in competizione con altri utenti commerciali, l'obbligo di applicare un trattamento equo comprende la garanzia che i consumatori che accedono a servizi online attraverso il servizio di intermediazione online abbiano il diritto e la capacità di selezionare e utilizzare i servizi di loro scelta senza dover sostenere oneri indebiti, ad esempio nel caso in cui il fornitore ignori o eluda le scelte relative alle impostazioni predefinite operate dai consumatori. Un fornitore di servizi di intermediazione online non applica inoltre un trattamento equo se non fornisce agli utenti commerciali concorrenti tutte le informazioni necessarie affinché essi conseguano un livello e una qualità di interoperabilità con il servizio di intermediazione online e con gli eventuali servizi accessori pari a quelli a disposizione del fornitore stesso, e se adotta pratiche che forniscono direttamente o indirettamente alle proprie offerte vantaggi tecnici o economici che sono negati agli utenti commerciali

concorrenti. Un trattamento equo richiede inoltre l'astensione dall'interferire nel rapporto commerciale tra gli utenti commerciali concorrenti e i consumatori dei loro servizi, anche bloccando o limitando in altro modo il flusso di informazioni e di comunicazione tra loro, compresa la pubblicità e il marketing.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 19 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 quinquies) Talune pratiche possono essere definitivamente considerate come sleali in qualsiasi circostanza. L'osservatorio delle piattaforme dovrebbe costantemente riesaminare l'elenco di pratiche e raccomandare aggiornamenti alla Commissione. Man mano che il mercato dei servizi di intermediazione online si evolve, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti sulle pratiche che possono costituire pratiche commerciali sleali, comprese le circostanze in cui le pratiche specificate possono considerarsi sleali.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) La capacità di accedere e utilizzare i dati, compresi quelli personali, può consentire la creazione di valore rilevante nell'economia delle piattaforme online. Di conseguenza, è importante che i fornitori di servizi di intermediazione online forniscano agli utenti commerciali una chiara descrizione di portata, natura e condizioni del loro accesso a determinate

(20) La capacità di accedere e utilizzare i dati, compresi quelli personali, può consentire la creazione di valore rilevante nell'economia delle piattaforme online. Di conseguenza, è importante che i fornitori di servizi di intermediazione online forniscano agli utenti commerciali una chiara descrizione di portata, natura e condizioni del loro accesso a determinate

categorie di dati e del loro utilizzo. La descrizione dovrebbe essere proporzionata e dovrebbe riferirsi alle condizioni di accesso generali, e non comportare la necessità di identificare esaustivamente i dati effettivi, o le categorie dei dati, al fine di consentire agli utenti commerciali di comprendere se possono utilizzare i dati per migliorare la loro creazione di valore, eventualmente anche ricorrendo ai servizi di dati di terze parti. Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.²⁴

²⁴ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

categorie di dati e del loro utilizzo. La descrizione dovrebbe essere proporzionata e dovrebbe riferirsi alle condizioni di accesso generali, e non comportare la necessità di identificare esaustivamente i dati effettivi, o le categorie dei dati, al fine di consentire agli utenti commerciali di comprendere se possono utilizzare i dati per migliorare la loro creazione di valore, eventualmente anche ricorrendo ai servizi di dati di terze parti. ***Il presente regolamento prevede che i fornitori di servizi di intermediazione online siano trasparenti in merito a quali dati forniscono ai loro utenti commerciali, ma non impone l'obbligo di divulgare dati personali o non personali agli utenti commerciali. In tutti i casi, il trattamento dei dati personali dovrebbe essere conforme al quadro giuridico dell'Unione sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sul rispetto della vita privata e la tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche, in particolare al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴, alla direttiva (UE) 2016/680^{24 bis} e alla direttiva 2002/58/CE^{24 ter}. Il presente regolamento non dovrebbe imporre ai fornitori di servizi di intermediazione online di condividere dati personali con terzi oltre quanto è stabilito nelle loro politiche in materia di privacy.***

²⁴ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

^{24bis} ***Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione***

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

^{24ter} Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) I fornitori di servizi di intermediazione online possono in determinati casi limitare nei termini e nelle condizioni la capacità degli utenti commerciali di offrire prodotti o servizi ai consumatori in condizioni più favorevoli mediante mezzi diversi da tali servizi di intermediazione online. In tali casi, i fornitori interessati dovrebbero enunciarne le ragioni, in particolare in riferimento alle principali valutazioni di ordine economico, commerciale o giuridico relative alle limitazioni. ***Questo obbligo di trasparenza non dovrebbe tuttavia essere inteso come alterazione della valutazione della legalità di tali limitazioni ai sensi di altri atti del diritto dell'Unione o del diritto degli Stati membri conformemente alla normativa dell'Unione, anche nei settori della concorrenza e delle pratiche commerciali sleali, e nell'applicazione di tali***

Emendamento

(21) I fornitori di servizi di intermediazione online possono in determinati casi limitare nei termini e nelle condizioni la capacità degli utenti commerciali di offrire prodotti o servizi ai consumatori in condizioni più favorevoli mediante mezzi diversi da tali servizi di intermediazione online. In tali casi, i fornitori interessati dovrebbero enunciarne le ragioni, in particolare in riferimento alle principali valutazioni di ordine economico, commerciale o giuridico relative alle limitazioni e assicurare che tali limitazioni siano proporzionate.

ordinamenti.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare i diritti di proprietà intellettuale detenuti dagli utenti commerciali. I fornitori di servizi di intermediazione online dovrebbero fare uso di tali diritti solo con il consenso esplicito dell'utente commerciale, dopo aver ottenuto una licenza dall'utente commerciale o dal rispettivo licenziatario, ovvero nel rispetto delle eccezioni e limitazioni applicabili. Le condizioni di utilizzo di tali diritti dovrebbero essere rispettate. È opportuno rispettare anche i diritti di proprietà intellettuale di terzi.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Al fine di consentire agli utenti commerciali, compresi quelli il cui utilizzo dei relativi servizi di intermediazione online possa essere stato sospeso o cessato, di avere accesso a possibilità di ricorso immediate, idonee ed efficaci, i fornitori dei servizi di intermediazione online dovrebbero fornire un sistema interno di gestione dei reclami. Il sistema interno di gestione dei reclami dovrebbe essere volto ad assicurare che una quota significativa di reclami possa essere risolta bilateralmente dal fornitore dei servizi di intermediazione online e l'utente commerciale pertinente. Inoltre, garantire che i fornitori di servizi di

(22) Al fine di consentire agli utenti commerciali, compresi quelli il cui utilizzo dei relativi servizi di intermediazione online possa essere stato **limitato**, sospeso o cessato, di avere accesso a possibilità di ricorso immediate, **proporzionate**, idonee ed efficaci, i fornitori dei servizi di intermediazione online dovrebbero fornire un sistema interno di gestione dei reclami **efficiente e rapido**. Il sistema interno di gestione dei reclami dovrebbe **essere trasparente, semplificato e non discriminatorio ed** essere volto ad assicurare che una quota significativa di reclami possa essere risolta bilateralmente

intermediazione online pubblichino le informazioni sul funzionamento e l'efficacia del proprio sistema interno di gestione dei reclami dovrebbe aiutare gli utenti commerciali a comprendere i tipi di problemi che possono insorgere nel contesto della fornitura dei differenti servizi di intermediazione online e la possibilità di raggiungere una veloce *ed effettiva* risoluzione bilaterale.

dal fornitore dei servizi di intermediazione online e l'utente commerciale pertinente. Inoltre, garantire che i fornitori di servizi di intermediazione online pubblichino le informazioni sul funzionamento e l'efficacia del proprio sistema interno di gestione dei reclami dovrebbe aiutare gli utenti commerciali a comprendere i tipi di problemi che possono insorgere nel contesto della fornitura dei differenti servizi di intermediazione online e la possibilità di raggiungere una veloce, *effettiva e non discriminatoria* risoluzione bilaterale.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Allo scopo di minimizzare eventuali oneri amministrativi, le prescrizioni del presente regolamento relative ai sistemi interni di gestione dei reclami sono volte a consentire ai fornitori di servizi di intermediazione online un ragionevole grado di flessibilità nell'esercizio di tali sistemi e nell'affrontare i singoli reclami. I sistemi interni di gestione dei reclami dovrebbero inoltre permettere ai fornitori di servizi di intermediazione online di risolvere, ove necessario, in maniera proporzionata, qualsiasi tentativo di usare in mala fede tali sistemi da parte di alcuni utenti commerciali. Nei casi diversi dalla presunta inadempienza degli obblighi giuridici previsti dal presente regolamento, i sistemi interni di gestione dei reclami non dovrebbero inoltre essere aperti ai reclami riguardanti solo effetti negativi trascurabili sugli utenti professionali interessati. Alla luce dei costi per la predisposizione e l'esercizio di tali sistemi, è opportuno esentare da tali obblighi tutti i fornitori di servizi di intermediazione online che sono

Emendamento

(23) Allo scopo di minimizzare eventuali oneri amministrativi, le prescrizioni del presente regolamento relative ai sistemi interni di gestione dei reclami sono volte a consentire ai fornitori di servizi di intermediazione online un ragionevole grado di flessibilità nell'esercizio di tali sistemi e nell'affrontare i singoli reclami. I sistemi interni di gestione dei reclami dovrebbero inoltre permettere ai fornitori di servizi di intermediazione online di risolvere, ove necessario, in maniera proporzionata, qualsiasi tentativo di usare in mala fede tali sistemi da parte di alcuni utenti commerciali. Nei casi diversi dalla presunta inadempienza degli obblighi giuridici previsti dal presente regolamento, i sistemi interni di gestione dei reclami non dovrebbero inoltre essere aperti ai reclami riguardanti solo effetti negativi trascurabili sugli utenti professionali interessati. Alla luce dei costi per la predisposizione e l'esercizio di tali sistemi, è opportuno esentare da tali obblighi tutti i fornitori di servizi di intermediazione online che sono

piccole imprese, in linea con le pertinenti disposizioni della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione²⁵.

piccole imprese, in linea con le pertinenti disposizioni della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione²⁵. ***Il sistema interno di gestione dei reclami dovrebbe basarsi sui principi della parità di trattamento e il suo utilizzo non dovrebbe implicare un trattamento lesivo dell'utente commerciale.***

²⁵ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

²⁵ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) I fornitori dei servizi di intermediazione online dovrebbero sostenere una parte ragionevole dei costi totali della mediazione, tenendo in considerazione tutti gli elementi pertinenti del caso in questione. A tale scopo, il mediatore dovrebbe proporre quale sia la parte ragionevole nel singolo caso. ***Tuttavia, tale parte non dovrebbe mai essere inferiore alla metà di tali costi.***

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 1

Testo della Commissione

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce

Emendamento

(25) I fornitori dei servizi di intermediazione online dovrebbero sostenere una parte ragionevole dei costi totali della mediazione, tenendo in considerazione tutti gli elementi pertinenti del caso in questione. A tale scopo, il mediatore dovrebbe proporre quale sia la parte ragionevole nel singolo caso.

Emendamento

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce

norme intese a garantire che gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online e gli utenti titolari di siti web aziendali che siano in relazione con motori di ricerca online dispongano di un'adeguata trasparenza e di efficaci possibilità di ricorso.

2. Il presente regolamento si applica ai servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online, a prescindere dal luogo di stabilimento o **di residenza** del fornitore di tali servizi, forniti o proposti per essere forniti, rispettivamente, agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali, che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nell'Unione e che, tramite i servizi di intermediazione online o i motori di ricerca online, offrono beni o servizi a consumatori nell'Unione.

norme intese a garantire che gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online e gli utenti titolari di siti web aziendali che siano in relazione con motori di ricerca online **e connessi** dispongano di un'adeguata **equità**, trasparenza e di efficaci possibilità di ricorso.

2. Il presente regolamento si applica ai servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online, a prescindere dal luogo di stabilimento o **in cui viene svolta l'attività d'impresa** del fornitore di tali servizi, forniti o proposti per essere forniti, rispettivamente, agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali, che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nell'Unione e che, tramite i servizi di intermediazione online o i motori di ricerca online, offrono beni o servizi a consumatori nell'Unione. **Il presente regolamento non pregiudica le misure settoriali adottate a livello dell'Unione o a livello nazionale, in conformità del diritto dell'Unione.**

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

(1) "utente commerciale", persona fisica o giuridica che offre beni o servizi ai consumatori tramite servizi di intermediazione online per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

Emendamento

(1) "utente commerciale", persona fisica o giuridica che offre **o cerca di offrire** beni o servizi ai consumatori tramite servizi di intermediazione online per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) sono servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷;

²⁷Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Emendamento

a) sono servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷ **o costituiscono sistemi operativi per dispositivi e in quanto tali fungono da intermediari tra gli sviluppatori di applicazioni online e i consumatori;**

²⁷ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 – lettere b e c

Testo della Commissione

b) **consentono** agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, **con l'obiettivo di facilitare l'avvio di transazioni** dirette tra tali utenti commerciali e i consumatori, **a prescindere da dove sono concluse dette transazioni;**

c) sono forniti agli utenti commerciali in base a rapporti contrattuali tra il fornitore di tali servizi, **da un lato**, e gli utenti commerciali e **i consumatori a cui gli utenti commerciali offrono beni o servizi, dall'altro;**

Emendamento

b) **il loro obiettivo primario è consentire** agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, **avviando transazioni online** dirette tra tali utenti commerciali e i consumatori **sul portale online del fornitore dei servizi di intermediazione online in questione o tramite collegamento diretto a quello dell'utente commerciale;**

c) sono forniti agli utenti commerciali in base a rapporti contrattuali tra il fornitore di tali servizi e gli utenti commerciali **che offrono beni e servizi ai consumatori; Ai fini del presente regolamento, tale relazione contrattuale è considerata in essere qualora i dati personali o di altra natura siano forniti;**

⁹Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) "sistema operativo", il software che, tra l'altro, gestisce l'interfaccia con l'hardware periferico, programma le operazioni, assegna la memoria e presenta all'utente un'interfaccia di default quando non vi sono applicazioni in esecuzione, compresa un'interfaccia grafica utente, indipendentemente dal fatto che tale software costituisca una parte integrante dell'hardware informatico generico per consumatori o sia un software a sé stante destinato a essere utilizzato per mezzo di un hardware informatico generico per consumatori; in questa definizione, tuttavia, non rientrano il boot loader, il basic input-output system o altri firmware necessari nella fase di avvio o al momento dell'installazione del sistema operativo;

Motivazione

I sistemi operativi per dispositivi mobili, come iOS o Android, sono costituiti da software che consentono alle applicazioni di funzionare su dispositivi specifici (ad esempio applicazioni per uno smartphone). Le restrizioni o modifiche imposte deliberatamente dai produttori di dispositivi o dai fornitori di sistemi operativi possono limitare la distribuzione e l'accesso a determinati contenuti e servizi online – spesso senza una giustificazione oggettiva o attraverso metodi sproporzionati – e potrebbero andare a scapito degli utenti. La definizione di intermediari online dovrebbe pertanto essere rivista in modo da includere esplicitamente i sistemi operativi per dispositivi.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

(5) "motore di ricerca online", un servizio digitale **che consente all'utente di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i** siti web o su siti web in una lingua particolare sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, frase o di altro input, e che restituisce **i** link in cui possono essere trovate le informazioni relative **al contenuto richiesto;**

Emendamento

(5) "motore di ricerca online", un servizio digitale, **includere tra l'altro interfacce digitali e applicazioni, comprese le applicazioni per dispositivi mobili con funzioni di ricerca, che consente all'utente di eseguire interrogazioni ed effettuare ricerche** su **vari** siti web o su siti web **e applicazioni mobili** in una lingua particolare sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, frase o di altro input **(mediante testo, ricerca vocale o altro input)**, e che restituisce **contenuti quali brevi testi, immagini, link, video, audio**, in cui possono essere trovate le informazioni relative **alla ricerca;**

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

(7) "utente titolare di sito web aziendale", persona fisica o giuridica che usa i siti web **per offrire beni o servizi ai consumatori per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;**

Emendamento

(7) "utente titolare di sito web aziendale", persona fisica o giuridica che usa i siti web o **mezzi connessi in altro modo per offrire beni o servizi;**

Motivazione

Sebbene i siti web costituiscano ancora lo strumento principale, le applicazioni e altri mezzi potrebbero presto confrontarsi con le stesse sfide. Per tale motivo, è preferibile includerli fin da ora. L'ultima parte della definizione è stata eliminata poiché la natura dei clienti o l'intento dell'utente non sono rilevanti per i diritti e gli obblighi definiti nel presente testo.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

(8) "posizionamento", rilevanza relativa attribuita dagli utenti commerciali ai beni o ai servizi offerti ai consumatori, mediante i servizi di intermediazione online, o ai siti web indicizzati da motori di ricerca online *per i consumatori*, come illustrato, organizzato o comunicato *a tali consumatori*, rispettivamente, dai fornitori di servizi di intermediazione online o dai fornitori di motori di ricerca online a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione;

Emendamento

(8) "posizionamento", rilevanza relativa *nei risultati di ricerca* attribuita dagli utenti commerciali ai beni o ai servizi offerti ai consumatori, mediante i servizi di intermediazione online, o ai siti web indicizzati da motori di ricerca online, come illustrato, organizzato o comunicato, rispettivamente, dai fornitori di servizi di intermediazione online o dai fornitori di motori di ricerca online a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione

(10) "termini e condizioni", i termini, le condizioni, *le clausole* e le *altre informazioni, indipendentemente dal loro titolo o dalla loro forma, stabiliti unilateralmente dal fornitore di servizi di intermediazione online*, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi di intermediazione online e gli utenti commerciali di tali servizi.

Emendamento

(10) "termini e condizioni", i termini, le condizioni e le *clausole*, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi di intermediazione online e gli utenti commerciali di tali servizi.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) "sistema operativo per dispositivi", software che permette a smartphone, computer e altri dispositivi di eseguire applicazioni e programmi.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I fornitori di servizi di intermediazione online garantiscono che i loro termini e le loro condizioni:
- a) siano redatti in un linguaggio **chiaro e privo di ambiguità**;
 - b) siano facilmente reperibili dagli utenti commerciali in tutte le fasi del loro rapporto commerciale con il fornitore di servizi di intermediazione online, anche in fase precontrattuale;
 - c) enuncino le ragioni **oggettive** che giustificano le decisioni di sospendere o cessare, in tutto o in parte, la fornitura dei servizi di intermediazione online agli utenti commerciali.

Emendamento

1. I fornitori di servizi di intermediazione online garantiscono che i loro termini e le loro condizioni:
- a) siano **equi e proporzionati e** redatti in un linguaggio **semplice e comprensibile**;
 - b) siano facilmente reperibili dagli utenti commerciali in tutte le fasi del loro rapporto commerciale con il fornitore di servizi di intermediazione online, anche in fase precontrattuale;
 - c) enuncino le ragioni **coerenti con detti termini e condizioni**, che giustificano le decisioni di **sanzionare, limitare**, sospendere o cessare, in tutto o in parte, la fornitura dei servizi di intermediazione online agli utenti commerciali.
Nell'adottare tali decisioni, i fornitori di servizi di intermediazione online devono rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e rispettare il principio di proporzionalità.
- c bis) informino gli utenti commerciali in merito ai loro canali di distribuzione aggiuntivi e ai potenziali programmi affiliati che utilizzeranno con le offerte degli utenti commerciali. Gli utenti commerciali hanno il diritto di chiedere la loro rimozione da tali canali di distribuzione aggiuntivi.***

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I fornitori di servizi di intermediazione online comunicano agli utenti commerciali interessati qualunque modifica **prevista** dei loro termini e delle loro condizioni.

Le modifiche previste non devono essere applicate prima della scadenza di un termine di preavviso ragionevole e proporzionato alla natura e alla portata di tali modifiche e alle loro conseguenze per gli utenti commerciali interessati. Detto termine di preavviso deve essere di almeno **15** giorni dalla data in cui il fornitore di servizi di intermediazione online informa gli utenti commerciali delle modifiche previste.

L'utente commerciale interessato può rinunciare al termine di preavviso di cui al secondo comma per mezzo di una dichiarazione scritta **o di un'azione chiara e affermativa**.

Emendamento

3. I fornitori di servizi di intermediazione online comunicano agli utenti commerciali interessati, **senza indugio e su supporto durevole**, qualunque modifica **sostanziale** dei loro termini e delle loro condizioni **o della funzionalità, dell'interoperabilità o di altre caratteristiche principali delle prestazioni della piattaforma, quali la sua accessibilità, continuità e sicurezza, che si ripercuotono negativamente sull'utente commerciale o hanno conseguenze non trascurabili nei loro confronti**.

Le modifiche previste non devono essere applicate prima della scadenza di un termine di preavviso ragionevole e proporzionato alla natura e alla portata di tali modifiche e alle loro conseguenze per gli utenti commerciali interessati. Detto termine di preavviso deve essere di almeno **10** giorni dalla data in cui il fornitore di servizi di intermediazione online informa gli utenti commerciali delle modifiche previste.

L'utente commerciale interessato può rinunciare al termine di preavviso di cui al secondo comma per mezzo di una dichiarazione scritta. **L'utente commerciale ha il diritto di recedere dall'accordo senza addebiti entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, qualora tali modifiche siano sostanzialmente dannose per l'utente stesso**.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le modifiche dei termini e delle condizioni, applicate da un fornitore di servizi di intermediazione online in violazione delle disposizioni di cui al paragrafo 3, sono nulle e prive di validità.

Emendamento

4. Le modifiche dei termini e delle condizioni, applicate da un fornitore di servizi di intermediazione online in violazione delle disposizioni di cui al paragrafo 3, sono nulle e prive di validità, **come stabilito dalla corte competente per la parte restante del periodo di preavviso, senza che ciò pregiudichi la validità delle restanti disposizioni, che rimangono valide nella misura in cui possano essere dissociate dalle disposizioni non conformi.**

Emendamento 42

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. ***Il paragrafo 3 non si applica quando un fornitore di servizi di intermediazione online è tenuto ad adempiere a un obbligo giuridico che gli impone di modificare i suoi termini e le sue condizioni in un modo che non consente di rispettare il periodo di preavviso di cui al paragrafo 3, secondo comma.***

Emendamento

5. Il periodo di preavviso **definito** al paragrafo 3 **non si applica:**

a) quando un fornitore di servizi di intermediazione online è tenuto ad adempiere a un obbligo giuridico che gli impone di modificare i suoi termini e le sue condizioni in un modo che non consente di rispettare il periodo di preavviso di cui al paragrafo 3, secondo comma;

b) se i termini e le condizioni sono stati modificati al fine di tutelare l'interesse legittimo degli utenti e dei consumatori o il funzionamento del servizio di intermediazione online in quanto tale; o

c) se la modifica della funzionalità, dell'interoperabilità o di altre caratteristiche principali delle prestazioni della piattaforma è necessaria per tutelare l'interesse legittimo degli utenti e dei consumatori o il funzionamento del servizio di intermediazione online in quanto tale.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Il fornitore di servizi di intermediazione online garantisce che gli utenti commerciali mantengano il pieno controllo sui loro marchi. Il consumatore deve poter riconoscere l'attribuzione del marchio all'utente commerciale in tutte le fasi del processo di intermediazione.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4

Articolo 4

Sospensione e cessazione

Limitazione, sospensione e cessazione

1. Un fornitore di servizi di intermediazione online che decida di **sospendere** o cessare, in tutto o in parte, la fornitura dei suoi servizi di intermediazione online a un determinato utente commerciale, comunica a quest'ultimo le motivazioni di tale decisione senza indebito ritardo.

1. Un fornitore di servizi di intermediazione online che decida di **sanzionare un comportamento scorretto di cui sia venuto a conoscenza** o di **sospendere, cessare o limitare in altro modo**, in tutto o in parte, la fornitura dei suoi servizi di intermediazione online a un determinato utente commerciale, comunica a quest'ultimo le motivazioni **dettagliate** di tale decisione senza indebito ritardo. **Tale**

2. Le motivazioni di cui al paragrafo 1 devono riferirsi sia ai fatti o alle circostanze specifici che hanno portato alla decisione del fornitore di servizi di intermediazione online sia alle pertinenti ragioni **oggettive** di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

decisione deve essere proporzionata.

2. Le motivazioni di cui al paragrafo 1 devono riferirsi sia ai fatti o alle circostanze specifici che hanno portato alla decisione del fornitore di servizi di intermediazione online sia alle pertinenti ragioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). ***Nel caso in cui la limitazione, la sospensione o la cessazione sia dovuta alla segnalazione di un terzo, il contenuto di detta segnalazione è incluso nella dichiarazione recante le motivazioni.***

2 bis. I fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca non sono autorizzati a sospendere, cessare o limitare in altro modo la fornitura dei propri servizi di intermediazione online a un utente commerciale che fornisce servizi in concorrenza con quelli dei fornitori di servizi di intermediazione online, salvo il caso in cui ciò sia necessario per i seguenti motivi:

a) per evitare qualsiasi onere irragionevole per il fornitore di servizi di intermediazione online causato dall'utente commerciale;

b) per reagire a qualsiasi non conformità dell'utente commerciale alle leggi applicabili o affinché il fornitore di servizi di intermediazione online si conformi alle leggi applicabili;

c) per motivi legati alla privacy o alla sicurezza.

2 ter. La limitazione, la cessazione e la sospensione sono, ove possibile e proporzionato, precedute da una notifica e dalla possibilità di chiarire o ripristinare la conformità.

Emendamento 45

**Proposta di regolamento
Articolo 5**

Articolo 5

Articolo 5

Posizionamento

Posizionamento

1. I fornitori di servizi di intermediazione online stabiliscono nei loro termini e nelle loro condizioni i **principali** parametri che determinano il posizionamento e i motivi dell'importanza relativa di tali **parametri principali rispetto ad altri** parametri.

Qualora tra i parametri **principali** suddetti figurino la possibilità di influire sul posizionamento a fronte di un corrispettivo versato direttamente o indirettamente dall'utente commerciale al fornitore di servizi di intermediazione online in questione, quest'ultimo inserisce nei propri termini e condizioni anche una descrizione di tali possibilità e degli effetti di detto corrispettivo sul posizionamento.

1. I fornitori di servizi di intermediazione online stabiliscono nei loro termini e nelle loro condizioni i parametri che determinano il posizionamento e i motivi dell'importanza relativa di tali parametri.

Qualora tra i parametri suddetti figurino la possibilità di influire sul posizionamento a fronte di un corrispettivo versato direttamente o indirettamente dall'utente commerciale al fornitore di servizi di intermediazione online in questione, quest'ultimo inserisce nei propri termini e condizioni anche una descrizione di tali possibilità e degli effetti di detto corrispettivo sul posizionamento.

Nel presentare i risultati, il servizio di intermediazione online indica accanto a ciascuna posizione se e in quale misura questa è influenzata a fronte di un corrispettivo diretto o indiretto, da rapporti contrattuali o di proprietà diretta.

1 bis. Qualora un fornitore di un servizio di intermediazione online abbia modificato l'ordine di posizionamento in un caso specifico o abbia rimosso un particolare prodotto o servizio offerto da un utente commerciale a seguito di una segnalazione da parte di terzi, tale fornitore fornisce all'utente commerciale interessato, senza indebito ritardo, le motivazioni di tale decisione. Tali motivazioni includono un riferimento ai fatti e alle circostanze specifici che hanno portato alla decisione del fornitore di servizi di intermediazione online, nonché il contenuto della segnalazione.

2. I fornitori di motori di ricerca online indicano **agli utenti titolari** di siti web **aziendali** i **principali parametri che**

2. I fornitori di motori di ricerca online indicano **i parametri che determinano il posizionamento di tutti i**

determinano il posizionamento fornendo una descrizione del motore di ricerca redatta in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità e in modo che sia facilmente e pubblicamente accessibile. Essi tengono aggiornata tale descrizione.

3. Le descrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere tali da consentire agli utenti commerciali o agli utenti titolari di un sito web aziendale di comprendere chiaramente se, come e in quale misura il meccanismo di posizionamento tiene conto dei seguenti elementi:

- a) le caratteristiche dei beni e dei servizi offerti ai consumatori tramite i servizi di intermediazione online o il motore di ricerca online;
- b) la pertinenza di tali caratteristiche

siti web **indicizzati e i motivi dell'importanza relativa di tali parametri**, fornendo una descrizione del motore di ricerca redatta in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità e in modo che sia facilmente e pubblicamente accessibile. Essi tengono aggiornata tale descrizione **in relazione alle modifiche sostanziali che, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, potrebbero ripercuotersi sugli utenti titolari di siti web aziendali in modo non trascurabile. In deroga a ciò, nei casi in cui la divulgazione di tutti i parametri sia in contrasto con pratiche eque, ragionevoli e proporzionate, soltanto i parametri principali sono sempre presentati nel dettaglio. I parametri che determinano il posizionamento non sono applicati in modo discriminatorio.**

2 bis. Qualora un fornitore di un motore di ricerca online abbia modificato l'ordine di posizionamento in un caso specifico o abbia rimosso un particolare sito web a seguito di una segnalazione da parte di terzi, tale fornitore offre all'utente commerciale la possibilità di prendere visione del contenuto della segnalazione tramite una banca dati accessibile al pubblico. Il fornitore di un motore di ricerca online offre agli utenti titolari di un sito web aziendale un meccanismo di reclamo e ricorso per correggere la rimozione o la modifica dell'ordine di posizionamento a seguito di una segnalazione ingiusta.

3. Le descrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere tali da consentire agli utenti commerciali o agli utenti titolari di un sito web aziendale di comprendere chiaramente se, come e in quale misura il meccanismo di posizionamento tiene conto dei seguenti elementi:

- a) le caratteristiche dei beni e dei servizi offerti ai consumatori tramite i servizi di intermediazione online o il motore di ricerca online;
- b) la pertinenza di tali caratteristiche

per i suddetti consumatori;

c) per quanto riguarda i motori di ricerca online, le caratteristiche grafiche del sito web *utilizzato da utenti titolari di un sito web aziendale*.

4. *I fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online, nell'adempiere alle prescrizioni del presente articolo, non sono tenuti a rivelare segreti commerciali, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/943.*

per i suddetti consumatori;

c) per quanto riguarda i motori di ricerca online, le caratteristiche grafiche del sito web *indicizzato*.

4. *Il presente articolo lascia impregiudicata la direttiva (UE) 2016/943.*

4 bis. I fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online assicurano che il rispetto degli obblighi di trasparenza a norma del presente articolo non arrechi danno ai consumatori a causa della manipolazione del posizionamento ad opera degli utenti commerciali e degli utenti titolari di siti web aziendali.

4 ter. I requisiti di trasparenza di cui al presente articolo sono accompagnati da orientamenti emanati dalla Commissione in merito alle condizioni alle quali un servizio di intermediazione online è conforme al presente articolo. La Commissione garantisce il rispetto di tali requisiti.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 6

Testo della Commissione

Articolo 6

Trattamento differenziato

1. I fornitori di servizi di intermediazione online inseriscono nei loro termini e nelle loro condizioni una descrizione di qualunque trattamento differenziato che riservino o possano

Emendamento

Articolo 6

Trattamento differenziato

1. I fornitori di servizi di intermediazione online inseriscono nei loro termini e nelle loro condizioni una descrizione di qualunque trattamento differenziato che riservino o possano

riservare ai prodotti o ai servizi offerti ai consumatori attraverso i servizi di intermediazione online dal fornitore di servizi stesso o da utenti commerciali controllati da detto fornitore, da un lato, e ad altri utenti commerciali, dall'altro.

riservare ai prodotti o ai servizi offerti ai consumatori attraverso i servizi di intermediazione online dal fornitore di servizi stesso o da utenti commerciali controllati da detto fornitore, da un lato, e ad altri utenti commerciali, dall'altro.

1 bis. I fornitori di servizi di ricerca online dovrebbero predisporre per gli utenti titolari di siti web aziendali una descrizione di qualunque trattamento differenziato che riservino o possano riservare ai prodotti o ai servizi offerti ai consumatori attraverso i servizi dei motori di ricerca online dal fornitore di servizi stesso o da utenti titolari di siti web aziendali controllati da detto fornitore, da un lato, e ad altri titolari di siti web aziendali, dall'altro.

1 ter. Per quanto riguarda i beni o servizi offerti ai consumatori attraverso i servizi di intermediazione online dal fornitore di servizi stesso o da utenti commerciali controllati da detto fornitore, da un lato, e da altri utenti commerciali, dall'altro, i fornitori di servizi di intermediazione online utilizzano pratiche proporzionate, eque e trasparenti.

2. La descrizione di cui ***al paragrafo*** 1 riguarda come minimo, se del caso, qualsiasi trattamento differenziato derivante da misure specifiche adottate dal fornitore di servizi di intermediazione online, o da un suo comportamento, relativamente ai seguenti elementi:

- a) accesso che il fornitore, o gli utenti commerciali controllati da tale fornitore, possono avere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, forniti dagli utenti commerciali o dai consumatori per l'uso dei servizi di intermediazione online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi;
- b) posizionamento;
- c) qualunque corrispettivo diretto o

2. La descrizione di cui ***ai paragrafi 1 e 2*** riguarda come minimo, se del caso, qualsiasi trattamento differenziato derivante da misure specifiche adottate dal fornitore di servizi di intermediazione ***online o dal fornitore di motori di ricerca*** online, o da un suo comportamento, relativamente ai seguenti elementi:

- a) accesso che il fornitore, o gli utenti commerciali controllati da tale fornitore, possono avere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, forniti dagli utenti commerciali o dai consumatori per l'uso dei servizi di intermediazione online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi;
- b) posizionamento ***e impostazioni predefinite***;
- c) qualunque corrispettivo diretto o

indiretto addebitato per l'uso dei servizi di intermediazione online in questione;

d) accesso a servizi direttamente connessi o complementari al servizio di intermediazione online in questione o condizioni per il loro uso.

indiretto addebitato per l'uso dei servizi di intermediazione online **o dei servizi di motore di ricerca online** in questione;

d) accesso a servizi direttamente connessi o complementari al servizio di intermediazione online **o ai servizi di motori di ricerca online** in questione o condizioni per il loro uso.

2 bis. I fornitori di servizi di intermediazione online che forniscono, direttamente o indirettamente tramite imprese da loro controllate, ai consumatori prodotti o servizi concorrenti con quelli forniti dai loro utenti commerciali consentono ai consumatori di scegliere liberamente quale prodotto o servizio utilizzare come impostazione predefinita quando utilizzano il servizio di intermediazione online.

2 ter. Nel presentare i risultati, il servizio di intermediazione online indica accanto a ciascun prodotto o servizio al quale è stato riservato un trattamento differenziato, in modo facilmente riconoscibile, se ciò avviene a fronte di un corrispettivo diretto o indiretto, per rapporti contrattuali o di proprietà diretta.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

Pratiche commerciali sleali

1. Il fornitore di servizi di intermediazione online non intraprende pratiche commerciali sleali. Costituisce una pratica commerciale sleale la pratica che conduce a situazioni che si ripercuotono in maniera sostanzialmente negativa sulla concorrenza e sulla scelta

del consumatore. Nel valutare se una pratica commerciale è sleale, si tiene conto dei seguenti fattori:

a) la posizione di mercato del fornitore di servizi di intermediazione online e dell'utente commerciale; e

b) se esiste uno squilibrio significativo nelle capacità di negoziazione delle parti che si traduce nell'imposizione da parte dei servizi di intermediazione online di un onere irragionevole all'utente commerciale nei suoi termini e condizioni o nelle sue pratiche commerciali.

2. La direttiva 2005/29/CE si applica mutatis mutandis.

3. L'allegato I riporta un elenco non esaustivo delle pratiche commerciali che sono considerate sleali nell'ambito del presente regolamento. Tale allegato si applica in tutti gli Stati membri ed è periodicamente riesaminato dal gruppo di esperti della Commissione per l'osservatorio dell'UE sull'economia delle piattaforme online. Il gruppo di esperti può fornire raccomandazioni su ulteriori pratiche commerciali che dovrebbero essere considerate sleali ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Articolo 7

Accesso ai dati

1. I fornitori di servizi di intermediazione online inseriscono nei loro termini e nelle loro condizioni una descrizione di carattere tecnico e contrattuale relativa all'accesso, o alla

Emendamento

Articolo 7

Accesso ai dati

1. I fornitori di servizi di intermediazione online ***o di motori di ricerca online*** inseriscono nei loro termini e nelle loro condizioni una descrizione di carattere tecnico e contrattuale relativa

manca di accesso, degli utenti commerciali ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, forniti dagli utenti commerciali o dai consumatori per l'uso dei servizi di intermediazione online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi.

2. Mediante la descrizione di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di intermediazione online informano adeguatamente **gli utenti commerciali** come minimo dei seguenti aspetti:

a) la possibilità o meno del fornitore di servizi di intermediazione online di accedere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, che gli utenti commerciali o consumatori forniscono per l'uso dei servizi di intermediazione online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi e, in caso di accesso, a quali categorie di tali dati e a quali condizioni;

b) la possibilità o meno di un utente commerciale di accedere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, da lui forniti in relazione al suo uso dei servizi di intermediazione online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi o forniti dai consumatori dei suoi beni e servizi e, in caso di accesso, a quali categorie di tali dati e a quali condizioni;

c) ad integrazione della lettera b), la possibilità o meno di un utente commerciale di accedere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, anche in forma aggregata, forniti o generati mediante la fornitura di servizi di intermediazione online a tutti gli utenti commerciali e ai relativi consumatori e, in caso di accesso, a quali categorie di tali dati e a quali condizioni.

all'accesso, o alla mancanza di accesso, degli utenti commerciali ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, forniti dagli utenti commerciali, **dagli utenti titolari di siti web aziendali** o dai consumatori per l'uso dei servizi di intermediazione online **o di motori di ricerca online** in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi.

2. Mediante la descrizione di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di intermediazione online **o di motori di ricerca online** informano adeguatamente **il pubblico** come minimo dei seguenti aspetti:

a) la possibilità o meno del fornitore di servizi di intermediazione online **o di motori di ricerca online** di accedere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, che gli utenti commerciali, **gli utenti titolari di un sito web aziendale** o consumatori forniscono per l'uso dei servizi di intermediazione online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi e, in caso di accesso, a quali categorie di tali dati e a quali condizioni;

b) la possibilità o meno di un utente commerciale di accedere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, da lui forniti in relazione al suo uso dei servizi di intermediazione online **o dei motori di ricerca online** in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi o forniti dai consumatori dei suoi beni e servizi e, in caso di accesso, a quali categorie di tali dati e a quali condizioni;

c) ad integrazione della lettera b), la possibilità o meno di un utente commerciale di accedere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, anche in forma aggregata, forniti o generati mediante la fornitura di servizi di intermediazione online **o di motori di ricerca online** a tutti gli utenti commerciali e ai relativi consumatori e, in caso di accesso, a quali categorie di tali dati e a quali condizioni;

c bis) se, in caso di violazione degli obblighi contrattuali o di fallimento del

mercato causato dal fornitore di servizi di intermediazione online, gli utenti commerciali hanno o meno diritto di accesso e reperimento dei dati, o di alcune categorie di dati, che essi hanno trasmesso al fornitore.

2 bis. Gli utenti commerciali garantiscono che i dati relativi ai loro beni e servizi, in particolare tutti gli elementi costitutivi del prezzo, che essi presentano ai fornitori di servizi di intermediazione online, siano esatti e che tali dati siano adeguati per consentire loro di rispettare i loro obblighi giuridici, in particolare nei confronti dei consumatori.

2 ter. I fornitori di servizi di intermediazione online permettono a ciascun utente commerciale di accedere ai dati dei consumatori, resi anonimi e in un formato standardizzato, leggibile meccanicamente e di uso comune, che sono generati agevolando una transazione tra i consumatori e gli utenti commerciali in questione. Tale obbligo non pregiudica gli obblighi cui devono ottemperare i servizi di intermediazione online ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati e della vita privata.

2 quater. Fatto salvo il pertinente diritto dell'Unione applicabile alla protezione dei dati personali e della vita privata, i fornitori di servizi di intermediazione online concedono agli utenti commerciali l'accesso a tutti i dati che hanno acquisito a seguito dell'attività commerciale del rispettivo utente commerciale.

2 quinquies. Fatto salvo il pertinente diritto dell'Unione applicabile alla protezione dei dati personali e della vita privata, i fornitori di motori di ricerca online concedono agli utenti titolari di siti web aziendali l'accesso a tutti i dati che hanno acquisito a seguito dell'attività commerciale del rispettivo sito web aziendale.

2 sexies. I dati di cui ai paragrafi 2 quater e 2 quinquies sono forniti in un formato standardizzato, leggibile meccanicamente e di uso comune.

2 septies. I fornitori di servizi di intermediazione online, su richiesta di un consumatore dei loro servizi, concedono l'accesso ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, generati direttamente o indirettamente dall'attività del consumatore, a una terza parte designata dal consumatore. Tale accesso è concesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 8

Testo della Commissione

Articolo 8

Limitazioni all'offerta di condizioni diverse mediante altri mezzi

1. **Qualora**, nell'ambito della fornitura dei loro servizi, i fornitori di servizi di intermediazione online limitino la capacità degli utenti commerciali di offrire gli stessi beni e servizi ai consumatori a condizioni diverse tramite mezzi che non siano i suddetti servizi, essi includono nei loro termini e nelle loro condizioni le ragioni di tale limitazione e le rendono facilmente accessibili al pubblico. Tra tali ragioni figurano le principali valutazioni di ordine economico, commerciale o giuridico.

Emendamento

Articolo 8

Limitazioni all'offerta di condizioni diverse mediante altri mezzi

1. **I fornitori di servizi di intermediazione online non limitano la capacità degli utenti commerciali di offrire gli stessi beni e servizi ai consumatori a condizioni diverse o uguali tramite altri servizi di intermediazione online. Qualora**, nell'ambito della fornitura dei loro servizi, i fornitori di servizi di intermediazione online limitino la capacità degli utenti commerciali di offrire gli stessi beni e servizi ai consumatori a condizioni diverse tramite mezzi che non siano i suddetti servizi, essi includono nei loro termini e nelle loro condizioni le ragioni di tale limitazione e le rendono facilmente accessibili al pubblico. Tra tali ragioni figurano le principali valutazioni di ordine economico, commerciale o giuridico. **Le limitazioni sono proporzionate,**

2. **L'obbligo di cui al paragrafo 1** non pregiudica eventuali divieti o limitazioni per quanto riguarda l'imposizione di simili restrizioni derivanti dall'applicazione di altre norme dell'Unione o da norme nazionali conformi al diritto dell'Unione e alle quali sono soggetti i fornitori di servizi di intermediazione online.

temporanee e rappresentano un interesse legittimo del fornitore.

2. **Il presente regolamento** non pregiudica eventuali divieti o limitazioni per quanto riguarda l'imposizione di simili restrizioni derivanti dall'applicazione di altre norme dell'Unione o da norme nazionali conformi al diritto dell'Unione e alle quali sono soggetti i fornitori di servizi di intermediazione online. **In particolare, sono attentamente monitorati i rischi collegati alle pratiche di cui al paragrafo 1 atte a generare collusione in materia di prezzi tra i fornitori di servizi di intermediazione online.**

2 bis. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non deve comportare una limitazione dei diritti di proprietà intellettuale di cui godono i relativi titolari.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il sistema interno di gestione dei reclami si basa sui principi della parità di trattamento e il suo utilizzo non implica un trattamento pregiudizievole dell'utente commerciale.

Motivazione

Poiché le controversie possono portare a misure sanzionatorie, è auspicabile che siano introdotti mezzi di tutela volti a impedire che ciò avvenga.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) comunicano individualmente al reclamante l'esito del processo interno di gestione dei reclami, utilizzando un linguaggio chiaro e privo di ambiguità.

c) comunicano individualmente **e tempestivamente** al reclamante l'esito del processo interno di gestione dei reclami, **motivandolo adeguatamente e** utilizzando un linguaggio chiaro e privo di ambiguità.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

I fornitori di servizi di intermediazione online forniscono **annualmente informazioni sul funzionamento e l'efficacia del loro sistema interno** di gestione dei reclami **e le mettono a disposizione del pubblico.**

Emendamento

I fornitori di servizi di intermediazione online forniscono **una relazione annuale sull'utilizzo dei loro sistemi interni** di gestione dei reclami, **descrivendo i principali tipi di problemi che le aziende possono incontrare quando utilizzano il servizio di intermediazione online.**

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Tra tali informazioni figurano il numero totale di reclami presentati, **l'oggetto dei reclami**, il tempo necessario a trattarli **e le decisioni prese in merito.**

Emendamento

Tra tali informazioni figurano il numero totale di reclami presentati, **le principali tipologie di reclami e** il tempo **medio** necessario a trattarli.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fornitori di servizi di intermediazione online che sono piccole imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato della

Emendamento

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fornitori di servizi di intermediazione online che sono piccole imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE29

raccomandazione 2003/361/CE29.

nell'arco dei primi tre anni o in fase di avviamento delle loro attività commerciali.

²⁹ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

²⁹ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Motivazione

È più opportuno prevedere una deroga fintanto che le piccole imprese sono in fase di costituzione. Dopodiché, è probabile che il mercato e i consumatori si aspettino che esse si conformino alle norme in ogni caso applicabili alle imprese più grandi.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 10

Testo della Commissione

Articolo 10

Mediazione

1. I fornitori di servizi di intermediazione online **indicano** nei loro termini e nelle loro condizioni uno o più mediatori disposti ad impegnarsi nel tentativo di raggiungere un accordo con gli utenti commerciali sulla risoluzione extragiudiziale di controversie che insorgano tra il fornitore e gli utenti commerciali nell'ambito della fornitura dei servizi di intermediazione online in questione, **compresi i reclami** che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami di cui all'articolo 9.

I fornitori di servizi di intermediazione online possono indicare mediatori che forniscono servizi di mediazione da un luogo al di fuori dell'Unione solo se vi è la certezza che gli utenti commerciali

Emendamento

Articolo 10

Mediazione

1. I fornitori di servizi di intermediazione online **mirano a indicare** nei loro termini e nelle loro condizioni uno o più mediatori disposti ad impegnarsi nel tentativo di raggiungere un accordo con gli utenti commerciali sulla risoluzione extragiudiziale di controversie che insorgano tra il fornitore e gli utenti commerciali nell'ambito della fornitura dei servizi di intermediazione online in questione **e** che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami di cui all'articolo 9.

I fornitori di servizi di intermediazione online possono indicare mediatori che forniscono servizi di mediazione da un luogo al di fuori dell'Unione solo se vi è la certezza che gli utenti commerciali

interessati non sono di fatto privati dei benefici delle garanzie giuridiche previste dal diritto dell'Unione o dalla legislazione degli Stati membri per il fatto che i mediatori prestano i loro servizi al di fuori dell'Unione.

2. I mediatori di cui al paragrafo 1 posseggono i seguenti requisiti:

- a) sono imparziali e indipendenti;
- b) prestano i servizi di mediazione a prezzi sostenibili da un utente commerciale medio dei servizi di intermediazione online in questione;
- c) sono in grado di fornire servizi di mediazione nella lingua in cui sono redatti i termini e le condizioni che regolano il rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi di intermediazione online e gli utenti commerciali in questione;
- d) sono facilmente raggiungibili, fisicamente nel luogo di stabilimento o di residenza dell'utente commerciale oppure virtualmente mediante le tecnologie di comunicazione a distanza;
- e) sono in grado di fornire servizi di mediazione senza indebito ritardo;
- f) hanno una conoscenza sufficiente dei rapporti commerciali tra imprese che consente loro di contribuire efficacemente al tentativo di dirimere le controversie.

3. ***I fornitori di servizi di intermediazione online*** s'impegnano in buona fede in ogni tentativo di raggiungere un accordo con la mediazione di uno dei mediatori che hanno indicato in conformità del paragrafo 1, al fine di raggiungere un accordo sulla risoluzione della controversia.

interessati non sono di fatto privati dei benefici delle garanzie giuridiche previste dal diritto dell'Unione o dalla legislazione degli Stati membri per il fatto che i mediatori prestano i loro servizi al di fuori dell'Unione.

2. I mediatori di cui al paragrafo 1 posseggono i seguenti requisiti:

- a) sono imparziali e indipendenti;
- b) prestano i servizi di mediazione a prezzi sostenibili da un utente commerciale medio dei servizi di intermediazione online in questione;
- c) sono in grado di fornire servizi di mediazione nella lingua in cui sono redatti i termini e le condizioni che regolano il rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi di intermediazione online e gli utenti commerciali in questione;
- d) sono facilmente raggiungibili, fisicamente nel luogo di stabilimento o di residenza dell'utente commerciale oppure virtualmente mediante le tecnologie di comunicazione a distanza;
- e) sono in grado di fornire servizi di mediazione senza indebito ritardo;
- f) hanno una conoscenza sufficiente dei rapporti commerciali tra imprese che consente loro di contribuire efficacemente al tentativo di dirimere le controversie.

3. ***Le parti coinvolte nella mediazione*** s'impegnano in buona fede in ogni tentativo di raggiungere un accordo con la mediazione ***volontaria*** di uno dei mediatori che hanno indicato in conformità del paragrafo 1, al fine di raggiungere un accordo sulla risoluzione della controversia ***entro un lasso di tempo non superiore ai 25 giorni dall'inizio della mediazione, fatto salvo il caso in cui il rispetto di tale termine costituirebbe un onere irragionevole in considerazione della complessità della controversia. In tal caso, un accordo dovrebbe essere raggiunto entro un lasso di tempo non superiore a***

4. I fornitori di servizi di intermediazione online sostengono una parte ragionevole dei costi totali della mediazione in ogni singolo caso. La parte ragionevole dei costi totali della mediazione è determinata in base alla proposta del mediatore, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, in particolare la fondatezza delle affermazioni delle parti della controversia, il comportamento delle parti, nonché le dimensioni e la capacità finanziaria di una parte rispetto all'altra. ***I fornitori di servizi di intermediazione online, tuttavia, sostengono in ogni caso almeno la metà del costo totale.***

5. Il tentativo di raggiungere un accordo ricorrendo alla mediazione per risolvere una controversia a norma del presente articolo non pregiudica il diritto dei fornitori di servizi di intermediazione online e degli utenti commerciali interessati di promuovere un'azione giudiziaria in qualsiasi momento durante o dopo il processo di mediazione.

90 giorni.

4. I fornitori di servizi di intermediazione online ***e gli utenti commerciali*** sostengono una parte ragionevole dei costi totali della mediazione in ogni singolo caso. La parte ragionevole dei costi totali della mediazione è determinata in base alla proposta del mediatore, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, in particolare la fondatezza delle affermazioni delle parti della controversia, il comportamento delle parti, nonché le dimensioni e la capacità finanziaria di una parte rispetto all'altra. ***Tuttavia, se il mediatore ritiene che l'utente abbia agito in malafede o stia cercando di abusare del procedimento di mediazione, può decidere di far sostenere all'utente commerciale più della metà del costo totale.***

5. Il tentativo di raggiungere un accordo ricorrendo alla mediazione per risolvere una controversia a norma del presente articolo non pregiudica il diritto dei fornitori di servizi di intermediazione online e degli utenti commerciali interessati di promuovere un'azione giudiziaria in qualsiasi momento ***prima***, durante o dopo il processo di mediazione. ***L'avvio del procedimento giudiziario non è subordinato all'avvio del procedimento di mediazione.***

5 bis. I fornitori di servizi di intermediazione online forniscono annualmente informazioni sul funzionamento e l'efficacia del loro sistema di mediazione relativo alle attività e le rendono facilmente accessibili al pubblico. Tali segnalazioni includono come minimo il numero totale di casi di mediazione, l'oggetto dei reclami, il tempo necessario a trattarli e le decisioni prese in merito.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Articolo 12

Procedimenti giudiziari da parte di organizzazioni rappresentative o di associazioni e da parte degli organismi pubblici

1. *Le* organizzazioni e le associazioni che hanno un legittimo interesse a rappresentare gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali, come pure gli organismi pubblici istituiti negli Stati membri, hanno il diritto di adire i giudici nazionali nell'Unione, in conformità del diritto dello Stato membro in cui l'azione è promossa, per far cessare o vietare qualsiasi caso d'inadempienza delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento da parte dei fornitori di servizi di intermediazione online o di fornitori di motori di ricerca online.

2. Le organizzazioni o le associazioni hanno il diritto di cui al paragrafo 1 soltanto se, al momento di promuovere l'azione, *soddisfano* tutti i seguenti requisiti:

a) sono debitamente costituite secondo il diritto di uno Stato membro;

Emendamento

Articolo 12

Procedimenti giudiziari da parte di organizzazioni rappresentative o di associazioni e da parte degli organismi pubblici

1. ***Fatto salvo l'articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679 e dopo che siano state esaurite tutte le altre opzioni per risolvere una controversia tra una piattaforma e un utente commerciale previste dall'articolo 10 e dall'articolo 10 del presente regolamento, le*** organizzazioni e le associazioni che hanno un *sincero e* legittimo interesse *di lungo corso* a rappresentare gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali ***e che sono autorizzate e controllate dai competenti organismi pubblici di uno Stato membro***, come pure gli organismi pubblici istituiti negli Stati membri, hanno il diritto di adire i giudici nazionali nell'Unione, in conformità del diritto dello Stato membro in cui l'azione è promossa, per far cessare o vietare qualsiasi caso d'inadempienza delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento ***in materia di informazione, non discriminazione e accesso ai dati*** da parte dei fornitori di servizi di intermediazione online o di fornitori di motori di ricerca online.

2. Le organizzazioni o le associazioni hanno il diritto di cui al paragrafo 1 soltanto se, al momento di promuovere l'azione ***e per la durata della stessa, continuano a soddisfare*** tutti i seguenti requisiti:

a) sono debitamente costituite secondo il diritto di uno Stato membro ***e sono in***

b) perseguono obiettivi nell'interesse collettivo **di un** gruppo di utenti commerciali o di utenti titolari di siti web aziendali che rappresentano;

c) non hanno scopo di lucro.

Negli Stati membri in cui sono istituiti organismi pubblici, questi ultimi hanno il diritto di cui al paragrafo 1 qualora siano incaricati di difendere gli interessi collettivi di utenti commerciali o utenti titolari di siti web aziendali o di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, in conformità del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

possesso di una licenza valida di ente qualificato rilasciata dal competente organismo pubblico di tale Stato membro;

b) perseguono obiettivi, ***definiti pubblicamente nel loro statuto o in altri documenti di governance pertinenti***, nell'interesse collettivo ***del*** gruppo ***della maggioranza*** di utenti commerciali o di utenti titolari di siti web aziendali che rappresentano, ***gruppo che deve consistere di almeno 10 utenti commerciali o utenti titolari di siti web aziendali indipendenti***;

c) non hanno scopo di lucro ***e sono trasparenti sulla fonte di finanziamento che consente di avviare e continuare l'azione e possono dimostrare di disporre di risorse finanziarie sufficienti per rappresentare al meglio gli interessi dei propri utenti commerciali o utenti titolari di siti web aziendali e per far fronte a eventuali costi a loro carico se l'azione fallisce***;

c bis) hanno una struttura di governance che assicura l'indipendenza da terzi e una procedura interna intesa a prevenire un conflitto d'interessi, in caso di finanziamenti ricevuti da terzi;

c ter) sono trasparenti in merito alla fonte di finanziamento;

c quater) dispongono di sufficienti risorse umane e finanziarie e delle competenze giuridiche per rappresentare al meglio gli interessi dei loro utenti commerciali o utenti titolari di siti web aziendali.

Negli Stati membri in cui sono istituiti organismi pubblici, questi ultimi hanno il diritto di cui al paragrafo 1 ***e il diritto di rilasciare la licenza richiesta a un'organizzazione o a un'associazione***, qualora siano incaricati di difendere gli interessi collettivi di utenti commerciali o utenti titolari di siti web aziendali o di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, in conformità del diritto nazionale dello Stato membro

interessato.

Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni rappresentative o le associazioni mettano a disposizione del pubblico relazioni di attività annuali. Tali relazioni contengono almeno le seguenti informazioni relative alle azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere:

- a) il numero di azioni avviate e i principali tipi di reclami presentati;***
- b) il numero (il tasso o la percentuale) delle decisioni giudiziarie a favore di utenti commerciali o utenti titolari di siti web aziendali;***
- c) il numero (il tasso o la percentuale) di azioni rappresentative interrotte e, se noti, i motivi della loro interruzione;***
- d) il tempo medio impiegato per portare a compimento un'azione rappresentativa.***

Se un organismo pubblico di uno Stato membro rilascia una licenza di ente qualificato a un'organizzazione o a un'associazione, tale organismo pubblico è responsabile del riesame periodico dello stato e della condotta di tale organizzazione o associazione per garantire che sia conforme ai requisiti di cui al presente articolo. L'organismo pubblico dello Stato membro revoca immediatamente la licenza di ente qualificato a qualsiasi organizzazione o associazione che risulti non conforme ai requisiti di cui al presente articolo.

La conformità di un'organizzazione o associazione ai criteri di cui al presente paragrafo non pregiudica il diritto dell'organo giurisdizionale o amministrativo di esaminare se la finalità dell'organizzazione o dell'associazione giustifica il suo intervento in un caso specifico in conformità del paragrafo 1.

2 bis. Il diritto di cui al paragrafo 1

lascia impregiudicati i diritti di cui alla direttiva XXXX/XX/UE [riferimento alla direttiva relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (COM(2018)184)].

3. Il diritto di cui al paragrafo 1 non pregiudica i diritti degli utenti commerciali e degli utenti titolari di siti web aziendali di adire individualmente i giudici nazionali competenti, in conformità del diritto dello Stato membro in cui l'azione è promossa, per risolvere eventuali inadempienze delle prescrizioni pertinenti del presente regolamento da parte dei fornitori di servizi di intermediazione online.

3. Il diritto di cui al paragrafo 1 non pregiudica i diritti degli utenti commerciali e degli utenti titolari di siti web aziendali di adire individualmente i giudici nazionali competenti, in conformità del diritto dello Stato membro in cui l'azione è promossa, per risolvere eventuali inadempienze delle prescrizioni pertinenti del presente regolamento da parte dei fornitori di servizi di intermediazione online.

3 bis. Gli Stati membri possono vietare che terze parti che sono finanziatori privati ricevano qualsiasi beneficio finanziario diretto o indiretto attraverso il procedimento relativo alla controversia o la decisione correlata;

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione incoraggia i fornitori di servizi di intermediazione online e le organizzazioni e associazioni che li rappresentano a elaborare codici di condotta intesi a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, tenendo conto delle specificità dei diversi settori in cui sono forniti i servizi di intermediazione online e delle caratteristiche specifiche delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

Emendamento

1. La Commissione incoraggia i fornitori di servizi di intermediazione online e le organizzazioni e associazioni che li rappresentano, ***unitamente agli utenti commerciali e alle organizzazioni e associazioni che li rappresentano***, a elaborare codici di condotta intesi a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, tenendo conto delle specificità dei diversi settori in cui sono forniti i servizi di intermediazione online e delle caratteristiche specifiche delle microimprese e delle piccole e medie imprese. ***In particolare, i codici di condotta devono trattare l'interoperabilità, gli ostacoli al passaggio***

da un fornitore a un altro e la portabilità dei dati.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Autorità competenti e applicazione

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente a livello nazionale che sia responsabile del controllo e dell'attuazione del rispetto del presente regolamento e abbia i seguenti poteri:

- a) avviare e condurre indagini di propria iniziativa o a seguito di un reclamo;**
- b) richiedere agli intermediari online e ai fornitori di motori di ricerca online di fornire tutte le informazioni necessarie per svolgere tali indagini;**
- c) adottare una decisione che sancisca una violazione dei divieti stabiliti dal presente regolamento e imponga al fornitore di servizi di intermediazione online o al fornitore di motori di ricerca online di porre fine alla violazione;**
- d) irrogare una sanzione pecuniaria al fornitore. La sanzione è efficace, proporzionata e dissuasiva e tiene conto della natura, della durata e della gravità della violazione; e**
- e) pubblicare le sue decisioni e riferire annualmente sulle sue attività ai sensi del presente regolamento.**

2. Un utente commerciale, un utente titolare di un sito web aziendale o un'organizzazione o associazione che soddisfi i primi tre requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, può presentare un reclamo all'autorità

competente dello Stato membro interessato. L'autorità competente garantisce la riservatezza dell'identità del reclamante, se da lui appositamente richiesto, e di qualunque altra informazione la cui divulgazione sia da lui ritenuta lesiva dei suoi interessi. Il reclamante specifica le informazioni in questione in un'eventuale richiesta di trattamento riservato.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti cooperino efficacemente tra loro e si prestino reciprocamente assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera.

4. Le autorità competenti e le autorità nazionali garanti della concorrenza, qualora queste non coincidono, comunicano le une alle altre le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Per quanto riguarda le informazioni scambiate, l'autorità che le riceve è tenuta a rispettare lo stesso livello di riservatezza cui è vincolata l'autorità che le trasmette.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 ter

Diritto applicabile e foro competente

Nei contratti stipulati da utenti commerciali aventi la loro residenza abituale in uno Stato membro o nei casi in cui l'adempimento del contratto avrà luogo in uno o più Stati membri, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la protezione offerta agli utenti commerciali dal presente regolamento si

applica a prescindere dal diritto applicabile ad altri aspetti del contratto per scelta delle parti o per diversa circostanza; e

b) salvo il caso in cui il contratto comprenda le norme del presente regolamento, la scelta del foro competente è valida solo se designa un organo giurisdizionale:

i) nello Stato membro in cui l'utente commerciale ha la sua residenza abituale; o

ii) in uno Stato membro in cui ha luogo l'adempimento del contratto.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 quater

Informazione richieste ai fornitori di servizi di intermediazione online

1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di intermediazione online forniscano alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie per controllare e applicare le disposizioni del presente regolamento, per assistere la Commissione nella stesura degli orientamenti di cui all'articolo 6 e sostenere il ruolo dell'osservatorio nello svolgimento dei suoi compiti, stabiliti all'articolo 2 della decisione della Commissione del 26 aprile 2018 che istituisce un gruppo di esperti per l'osservatorio dell'economia delle piattaforme online.

2. Tali obblighi di informazione riguardano:

a) i principali parametri che determinano il posizionamento delle offerte e i motivi dell'importanza relativa

di tali parametri per il consumatore in relazione alla sua interrogazione di ricerca;

b) se il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore di servizi di intermediazione online;

c) se i diritti dei consumatori derivanti dalla legislazione dell'Unione sulla tutela dei consumatori si applicano o meno al contratto stipulato;

d) nel caso il contratto sia concluso con un professionista, a quale professionista spetta la responsabilità di garantire, in relazione al contratto, l'applicazione dei diritti dei consumatori derivanti dalla legislazione dell'Unione sulla tutela dei consumatori.

Quest'obbligo lascia impregiudicata la responsabilità che il fornitore di servizi di intermediazione online può avere o può assumersi rispetto a specifici elementi del contratto; e

e) se e in che modo sono stati utilizzati algoritmi o processi decisionali automatizzati per presentare offerte o determinare prezzi, incluse le tecniche personalizzate di determinazione dei prezzi. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel rispettivo diritto nazionale obblighi supplementari in materia di informazioni e norme sulla responsabilità per i contratti conclusi sui mercati online.

3. Su richiesta, le imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi e il livello di dettaglio richiesti. Le informazioni richieste sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorità competente motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.

4. Qualora le informazioni siano considerate riservate da un'autorità competente in conformità della normativa

dell'Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale o in materia di protezione dei dati personali, l'autorità competente interessata ne garantisce la riservatezza.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 13 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 quinquies

Norme in materia di responsabilità

I servizi di intermediazione online, e non gli utenti commerciali, dovrebbero essere ritenuti responsabili di informazioni fuorvianti fornite dagli utenti commerciali ai servizi di intermediazione online, se gli utenti commerciali hanno notificato al servizio di intermediazione online la natura fuorviante delle informazioni fornite. I servizi di intermediazione online dovrebbero inoltre essere ritenuti responsabili se sono autori di dichiarazioni fuorvianti riguardanti gli utenti commerciali o i prodotti e i servizi offerti dagli utenti commerciali.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il [date: **three** years after the date of entry into force] e successivamente ogni **tre** anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

1. Entro il [date: **two** years after the date of entry into force] e successivamente ogni **due** anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. **Ove opportuno, la Commissione presenta una proposta legislativa al fine di modificare il**

2. La prima valutazione del presente regolamento è svolta, in particolare, allo scopo di stabilire se gli obblighi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 siano stati rispettati, quali ripercussioni abbiano avuto sull'economia delle piattaforme online e se sia necessario aggiungere altre norme, anche riguardanti l'applicazione, per garantire che il contesto dell'attività commerciale online nel mercato interno sia equo, prevedibile, sostenibile e sicuro.

presente regolamento, in particolare al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2.

2. L'esame dovrebbe includere come minimo la valutazione dei seguenti aspetti:

a) l'efficacia del presente regolamento, comprese le soglie definite all'articolo 1, paragrafi da 4 a 6;

b) l'efficacia dei codici di condotta stabiliti per migliorare l'equità e la trasparenza;

c) la necessità di affrontare più efficacemente le pratiche potenzialmente pericolose nelle transazioni commerciali tra i motori di ricerca online e i loro utenti commerciali, in particolare per quanto riguarda le questioni individuate all'articolo 2, lettera b), della decisione della Commissione C (2018) 2393 che istituisce il gruppo di esperti per l'osservatorio dell'economia delle piattaforme online

d) le ripercussioni che le pratiche potenzialmente dannose possono avere sui consumatori;

e) la necessità di includere i sistemi operativi nell'ambito di applicazione del presente regolamento;

f) la necessità di aggiornare l'elenco di pratiche sleali.

Emendamento 63

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Esso si applica a decorrere dal [date: **six** months following the day of its publication].

Emendamento

2. Esso si applica a decorrere dal [date: **twelve** months following the day of its publication].

Emendamento 64

**Proposta di regolamento
Allegato I (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato I

Pratiche commerciali sleali

Si è in presenza di una pratica commerciale sleale ai sensi del presente regolamento se i termini e le condizioni:

- richiedono all'utente commerciale di utilizzare i servizi ausiliari del fornitore di servizi di intermediazione online, compresi i servizi di pagamento, senza la possibilità di utilizzare metodi alternativi in circostanze in cui ciò comporta un pregiudizio sostanziale per l'utente commerciale;*
- impongono all'utente commerciale una clausola di responsabilità unilaterale che causa un trasferimento sleale del rischio;*
- impongono clausole contrattuali retroattive che sono dannose per l'utente commerciale;*
- conservano il diritto legale di usare le informazioni riservate dell'utente commerciale dopo la scadenza del contratto tra il fornitore di servizi di intermediazione online e tale utente;*
- richiedono agli utenti commerciali di accettare clausole di esclusività per quanto riguarda la scelta di un diritto applicabile che esula dalla giurisdizione dell'Unione;*

– *vietano all'utente commerciale di utilizzare anche un servizio di intermediazione online concorrente.*

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Promuovere l'equità e la trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online	
Riferimenti	COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 28.5.2018	
Parere espresso da Annuncio in Aula	JURI 28.5.2018	
Commissioni associate - annuncio in aula	13.9.2018	
Relatore per parere Nomina	Francis Zammit Dimech 9.7.2018	
Esame in commissione	24.9.2018	11.10.2018
Approvazione	20.11.2018	
Esito della votazione finale	+: 24	–: 0
	0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

24	+
ALDE	Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto
ECR	Sajjad Karim, Kosma Złotowski
EFDD	Joëlle Bergeron, Laura Ferrara
ENF	Gilles Lebreton
GUE/NGL	Kostas Chrysogonos
PPE	Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka
S&D	Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière
VERTS/ALE	Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0	-

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti